



Présidence de la Région
Bureau électoral

Presidenza della Regione
Ufficio elettorale

ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

26 maggio 2013

Disciplina della propaganda elettorale

PUBBLICAZIONI DELLA SERIE
«ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA»

- Pubblicazione n. 1 — Le leggi elettorali.
- Pubblicazione n. 2 — Calendario delle principali operazioni per lo svolgimento dell’elezione del Consiglio regionale.
- Pubblicazione n. 3 — Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature.
- Pubblicazione n. 4 — Disciplina della propaganda elettorale.
- Pubblicazione n. 5 — Istruzioni per gli Uffici elettorali di sezione.
- Pubblicazione n. 6 — Istruzioni per la liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi.
- Pubblicazione n. 7 — Contrassegni.

I
CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO
N. 1943/V DELL'8 APRILE 1980

PREMESSA

Le presenti istruzioni sono intese ad illustrare le disposizioni di legge che più direttamente disciplinano la materia della propaganda in occasione delle consultazioni popolari disciplinate dalle leggi della Repubblica.

Tra dette disposizioni hanno particolare rilievo la legge 4 aprile 1956, n. 212, la legge di modifica 24 aprile 1975, n. 130, nonché la legge 4 febbraio 1985, n. 10, che si applicano sia alle elezioni politiche, regionali ed amministrative, sia alle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, sia ai referendum previsti dalla costituzione, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, come modificato dall'art. 3 della legge 22 maggio 1978, n. 199.

Con la legge 4 aprile 1956, n. 212, sono state introdotte nella nostra legislazione norme che, entro i limiti consentiti dall'art. 21 della Costituzione della Repubblica italiana, mirano a moderare eccessi e dispendi in occasione di consultazioni popolari e ad assicurare, nello stesso tempo, a tutti i cittadini, i partiti e le organizzazioni politiche, durante la campagna elettorale, parità di condizioni per la propaganda, eliminando qualsiasi privilegio determinato da maggiori possibilità finanziarie.

Dalla legge anzidetta è derivata, indubbiamente, una maggiore compostezza delle competizioni elettorali ed una sufficiente tutela della estetica cittadina, gravemente deturpata, in passato, dall'intemperanza di una incontrollata propaganda, compiuta con ogni mezzo.

La legge 24 aprile 1975, n. 130, introducendo talune modifiche alle sopraindicate norme, al fine di dare alle campagne elettorali un contenuto sempre più progredito di manifestazione di pensiero più che di ostentazione di mezzi economici, intende scoraggiare alcune forme di propaganda particolarmente costose ed a carattere esclusivamente spettacolare, e intende, altresì, concentrare lo svolgimento della campagna elettorale entro termini non troppo lunghi, ma comunque sufficienti alla discussione dei temi ed alla conoscenza dei candidati, necessarie per una cosciente scelta elettorale.

Accanto alle cennate disposizioni, e certamente non in via subordinata, si sono tenute presenti altre norme che, contenute in vari testi di legge, servono a completare il quadro della disciplina della materia.

Affinché le finalità di tutte le leggi sopra cennate non siano frustrate, si ritiene di richiamare l'attenzione degli organi competenti sulla inderogabile necessità che vengano predisposte tempestivamente tutte le idonee misure preventive e repressive intese ad assicurarne la più scrupolosa osservanza.

A tal fine, dovrà, anzitutto, essere evitato ogni ritardo negli adempimenti demandati alle Amministrazioni comunali per quanto concerne l'apposizione dei tabelloni o riquadri per l'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale.

Garantita, in tal modo, la disponibilità dei mezzi per il normale svolgimento della propaganda elettorale, dovrà essere impedita l'affissione indiscriminata di manifesti fuori degli spazi prescritti o in spazi riservati ad altre liste o ad altre candidature o ad altri partiti o raggruppamenti politici e dovrà essere impedita e repressa ogni forma di propaganda vietata.

Nella predetta opera di prevenzione e di repressione le Autorità che hanno competenza in materia di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, dovranno sollecitare la responsabile collaborazione dei partiti e delle organizzazioni politiche affinché le generali disposizioni della legge trovino, nelle concrete situazioni locali, la realizzazione più aderente agli intenti che le hanno dettate.

Si confida che da parte di tutti sarà compiuto ogni sforzo affinché in ogni occasione elettorale, col pieno rispetto delle leggi e con la più ferma tutela dell'ordine e della sicurezza dei cittadini, abbiano ampio e libero esercizio i diritti costituzionali che stanno a fondamento della vita e del progresso democratico.

Nelle norme di riferimento riepilogate nella presente pubblicazione e relative alla disciplina della propaganda elettorale, si è provveduto ad inserire il Titolo V BIS della Legge Regionale 12 gennaio 1993, n. 3, aggiunto dall'art. 11 della Legge Regionale 13 novembre 2002, n. 21, che disciplina il controllo delle spese per la campagna elettorale e che pur non riguardando specificatamente l'affissione dei manifesti, tratta comunque della materia.

CAPITOLO I
**DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE
MEDIANTE AFFISSIONI**

§ 1. Affissioni di propaganda elettorale.

Costituiscono affissioni di propaganda elettorale i manifesti, gli avvisi, le fotografie, di qualunque materia costituiti, che siano intesi, direttamente o indirettamente ad influire sulla scelta degli elettori in occasione di elezioni politiche, regionali o amministrative, delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, ovvero in occasione di referendum previsti dalla Costituzione.

A titolo puramente esemplificativo, possono costituire mezzi di propaganda elettorale mediante affissione:

- a) gli stampati di qualsiasi genere inerenti direttamente o indirettamente alla propaganda elettorale;
- b) gli stampati recanti la sola indicazione di denominazioni di partiti o di gruppi politici o di nomi di candidati;
- c) gli altri tipi di stampe, vignette, disegni redatti anche a mano, fotografie, figure allegoriche, riproduzioni figurate di fatti ed avvenimenti di cronaca interna od internazionale od altro, che possano avere qualsiasi riferimento anche indiretto alla propaganda elettorale;
- d) le strisce con la sola indicazione di denominazioni di partiti o di gruppi politici o di nomi di candidati;
- e) le riproduzioni, in qualsiasi dimensione, di simboli di partiti, anche non partecipanti alla competizione elettorale, ed i raggruppamenti o gruppi politici già esistenti o costituitisi in occasione delle consultazioni;
- f) le riproduzioni, in qualsiasi dimensione, di contrassegni di liste o di candidature;
- g) le riproduzioni, in qualsiasi dimensione, di vessilli della Repubblica italiana o di altri Stati;
- h) le riproduzioni, in qualsiasi dimensione, di emblemi di Case Regnanti o ex regnanti;
- i) gli avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.

§ 2. Regime delle affissioni di propaganda elettorale nei periodi non disciplinati dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, e dalla legge 24 aprile 1975, n. 130.

La legge 24 aprile 1975, n. 130, modificativa della legge 4 aprile 1956, n. 212, come è precisato nei paragrafi che seguono, dispone che in un periodo ben determinato e che, comunque, non può risultare superiore ai 32 giorni che precedono il primo giorno della votazione, le affissioni elettorali possono aver luogo esclusivamente in appositi spazi stabiliti dalle autorità comunali.

Da quanto precede consegue che, fuori del periodo in cui le affissioni di propaganda elettorale sono soggette alla particolare disciplina delle predette leggi, esse possono essere eseguite secondo le norme del capo III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, che disciplina i diritti sulle pubbliche affissioni e le altre disposizioni vigenti in materia.

La relativa normativa, che riguarda esclusivamente gli aspetti tributari, viene esaminata nel successivo capitolo VII.

§ 3. Spazi speciali per le affissioni di propaganda elettorale.

Per i motivi indicati nella premessa, la legge prescrive che le affissioni di propaganda elettorale possono essere effettuate esclusivamente in appositi spazi, stabiliti a tale scopo dalla Giunta Municipale, in rapporto alla popolazione dei singoli centri abitati.

Tali spazi sono assegnati ai partiti ed ai gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste o candidature uninominali; un uguale numero di spazi è destinato, inoltre, alle affissioni da parte di tutti coloro che, non partecipando direttamente alla competizione, vogliono ugualmente intervenire nella campagna elettorale.

§ 4. Lineamenti generali e termini per l'inizio della propaganda elettorale mediante affissioni negli appositi spazi.

Come si è detto, la legge 24 aprile 1975, n. 130, ha ridotto notevolmente il periodo entro il quale le affissioni di propaganda possono essere effettuate secondo la disciplina di cui alla legge n. 212.

Le affissioni di manifesti, stampati, ecc. negli appositi spazi inizia, al più tardi, a decorrere dal 30° giorno antecedente la votazione quando si tratti di elezioni politiche e di consultazioni elettorali per le quali le operazioni di esame e di ammissione delle candidature si concludono prima di tale termine e quando si tratti di referendum popolari.

Infatti, in tali casi, in base al combinato disposto degli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 212, come modificati dalle legge n. 130, la Giunta Municipale, tra il 33° ed il 30° giorno antecedenti la data della votazione, provvede alle seguenti operazioni:

- a) stabilisce e delimita, in ogni centro abitato con popolazione residente superiore a 150 abitanti, gli spazi speciali da destinare alle affissioni di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, da parte dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono;
- b) stabilisce e delimita, nel numero e nelle dimensioni di cui al § 8, gli speciali spazi da destinare alle affissioni di propaganda da parte di coloro che, non partecipando direttamente alle competizioni

elettorali con liste di candidati o con candidature, abbiano fatto apposita domanda;

- c) ripartisce gli spazi di cui alle lettere a) e b) in sezioni ed assegna le sezioni a tutti coloro che hanno diritto di eseguirvi le affissioni.

Per quelle elezioni, invece, per le quali le operazioni di esame e di ammissione delle candidature si concludono dopo il 30° giorno antecedente la votazione (elezioni dei consigli regionali nelle Regioni a statuto normale, elezioni dei consigli provinciali ed elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali) le affissioni di cui trattasi possono avere inizio solo dopo che siano state conosciute le liste e le candidature ammesse alla competizione elettorale, e cioè non prima del 23° giorno antecedente la data della votazione.

In questi casi la Giunta Municipale, tra il 33° ed il 30° giorno antecedenti la data della votazione, provvede alle seguenti operazioni:

- a) stabilisce in ogni centro abitato con popolazione residente superiore a 150 abitanti gli spazi speciali destinati alle affissioni di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, da parte dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono;
- b) stabilisce e delimita, nel numero e nelle dimensioni di cui al § 8, gli speciali spazi da destinare alle affissioni di propaganda da parte di coloro che, non partecipando direttamente alla competizione elettorale con liste di candidati o con candidature, abbiano fatto apposita domanda.

Alle altre operazioni, cioè alla delimitazione degli spazi di cui alla lettera a), alla ripartizione degli spazi di cui alle lettere a) e b) in sezioni ed alla assegnazione delle sezioni a tutti coloro che hanno diritto di eseguirvi affissioni, la Giunta Municipale provvede nei due giorni successivi alla ricezione della comunicazione delle liste o delle candidature uninominali ammesse.

§ 5. Termine finale della propaganda elettorale mediante affissioni.

L'articolo 8 della legge n. 130 sancisce il divieto, nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni, di nuove affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale.

Ciò stante, ad iniziare dalle ore 0,01 del sabato precedente il primo giorno della votazione, non è consentita la affissione di nuovi mezzi di propaganda elettorale negli appositi spazi destinati alla propaganda elettorale diretta o indiretta.

§ 6. Divieto della propaganda elettorale mediante affissione negli spazi normalmente destinati alle pubbliche affissioni, nelle bacheche e in altri spazi.

Da quanto precede consegue che, dal momento della assegnazione degli appositi spazi per la propaganda elettorale a coloro che ne hanno titolo e fino alla chiusura delle votazioni:

- a) è vietata la affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai Comuni alle normali affissioni, previo pagamento dei diritti previsti al capo III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639;
- b) è vietata la esposizione di materiale di propaganda elettorale negli spazi di pertinenza degli interessati, di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639. Trattasi dei giornali murali, bacheche o vetrinette appartenenti a partiti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposto al pubblico.

In eccezione al predetto divieto, l'articolo 1 della legge n. 130 consente che nelle predette bacheche o vetrinette sia effettuata la affissione di quotidiani e periodici. La eccezione vale anche per i giorni della votazione (articolo 8 della legge n. 130).

Al fine di impedire che le bacheche o vetrinette di cui trattasi siano artatamente moltiplicate in periodo elettorale, la legge prescrive che l'autorizzazione alla affissione prevista all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 sopra citato deve essere precedente alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi;

- c) è vietata l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo.

§ 7. Criteri per la scelta degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale.

Tutti gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale, sia quelli per le affissioni da parte dei partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste o candidature uninominali, sia quelli destinati, in egual numero, alle affissioni di coloro che non partecipano direttamente alla competizione con liste di candidati o candidature, devono essere scelti con i seguenti criteri.

Gli spazi devono essere situati nelle località più frequentate, ripartiti in equa proporzione per tutto l'abitato, e devono offrire la possibilità di ubicarvi riquadri o tabelloni di dimensioni tali da rendere attuabili le assegnazioni previste dalla legge, qualunque sarà il numero delle liste o della candidature ammesse.

Nei Comuni con popolazione frazionata, nei quali nessun raggruppamento di case raggiunga il limite di 150 abitanti, i posti saranno scelti nei pressi della Casa comunale, sempreché una frazione non sia interessata alla elezione di un proprio consiglio circoscrizionale; in tal caso almeno uno spazio deve

essere predisposto nel territorio della frazione, nel luogo pubblico più frequentato dai frazionisti ovvero nei pressi della sede della sezione elettorale.

È opportuno, inoltre, per evidenti ragioni di economia, che vengano scelti posti dove si renda possibile stabilire gli spazi a mezzo di riquadri da ricavarsi sui muri delle costruzioni, delle palizzate o delle recinzioni, e che solo in assenza assoluta di tale possibilità si faccia ricorso ai tabelloni, la cui costruzione può importare una spesa sensibile che, per le finanze deficitarie di taluni Comuni, potrebbe rappresentare un onere eccessivo.

Comunque, ove fosse assolutamente indispensabile ricorrere all'ausilio dei tabelloni, si dovrà aver cura di farli costruire di vari elementi componibili e smontabili, in modo da poterli adattare alle esigenze delle diverse consultazioni popolari e da poterli smontare e custodire in deposito nei periodi che intercorrono tra le varie elezioni.

Si deve curare, inoltre, che i tabelloni vengano installati in modo da non diminuire o impedire la visibilità dei monumenti o panorami e da non intralciare il traffico, e che la installazione non venga anticipata eccessivamente rispetto ai termini stabiliti, onde non sia deturpata più a lungo del necessario l'estetica cittadina.

Si tenga, infine, presente, al riguardo, che, qualora non riuscisse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il riquadro o il tabellone, la legge stessa prevede che lo spazio medesimo possa essere suddiviso in due o più spazi il più possibile vicini. In tal caso l'insieme degli spazi così delimitati costituisce una sola unità agli effetti del calcolo del numero minimo o massimo degli spazi prescritti per ogni centro abitato dall'art. 2, secondo comma, della legge n. 212.

§ 8. Numero e dimensioni degli spazi e delle sezioni di spazio nei quali possono essere effettuate le affissioni.

La legge n. 130 ha lasciato invariati il numero e le dimensioni degli spazi destinati alle affissioni previsti dalla legge n. 212.

Gli spazi riservati per le affissioni dei partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, per le affissioni dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono, sono stabiliti, per ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti, come segue:

- centri abitati da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;
- centri abitati da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 10;
- centri abitati da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 10 e non più di 20;
- centri abitati da 30.001 a 100.000 abitanti e capoluoghi di Provincia aventi popolazione inferiore: almeno 20 e non più di 50;
- centri abitati da 100.001 a 500.000 abitanti: almeno 50 e non più di 100;

- centri abitati da 500.001 a 1.000.000 abitanti: almeno 100 e non più di 500;
- centri abitati con oltre 1.000.000 di abitanti: almeno 500 e non più di 1.000.

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che le indicate quantità si riferiscono a centri abitati e non a Comuni; la nozione di «centro abitato», poi, è diversa anche da quella di «frazione» ed è riferita ad una pura e semplice situazione di fatto, qual è quella della esistenza di un raggruppamento di case d'abitazione.

Questo criterio non deve, però, condurre ad eccessi di interpretazione, nel senso che, in una grande città, non dovrà essere considerato centro a sé stante ogni edificio o gruppo di edifici con 150 o più abitanti, anche se minimamente distaccato dal centro urbano.

Non vi è dubbio, però, che nella ipotesi in cui un Comune, pur avendo popolazione superiore a 150 abitanti, non abbia alcun raggruppamento di case che raggiunga tale limite, esso debba essere considerato come un unico centro abitato della prima categoria.

Da ciò consegue che se, ad esempio, un Comune si compone di tre centri abitati di almeno 150 abitanti ciascuno, in esso potranno essere stabiliti non meno di 1 e non più di 3 spazi per ciascun centro e non per l'intero Comune: e cioè, complessivamente, non meno di 3 e non più di 9 spazi.

Le dimensioni degli anzidetti spazi devono essere rapportati al numero delle liste o delle candidature ammesse in modo che, in ognuno di essi, venga assegnata ad ogni lista una superficie di metri 2,00 di altezza per metri 1,00 di base e ad ogni candidatura uninominale una superficie di metri 1,00 di altezza per metri 0,70 di base, e che le assegnazioni di tali sezioni di spazio possano essere effettuate su di una sola linea orizzontale.

Gli spazi riservati per le affissioni inerenti direttamente o indirettamente alla campagna elettorale, effettuate da chiunque non partecipi direttamente alla competizione elettorale, devono essere, invece, di numero uguale a quelli previsti per le affissioni dei partiti o gruppi politici o dei candidati che partecipano direttamente alla competizione medesima, ed avere le seguenti dimensioni fisse:

- nei Comuni sino a 10.000 abitanti: metri 2,00 di altezza per metri 4,00 di base;
- nei Comuni da 10.001 a 30.000 abitanti: metri 2,00 di altezza per metri 6,00 di base;
- nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia: metri 2,00 di altezza per metri 8,00 di base.

§ 9. Ripartizione degli spazi tra i vari Collegi dello stesso Comune nel caso di elezioni a sistema uninominale.

Nel caso di elezioni a sistema uninominale, qualora il Comune sia ripartito tra più Collegi, gli spazi riservati per l'affissione di materiale di propaganda elettorale vanno distribuiti fra i vari Collegi in proporzione della aliquota della popolazione del Comune assegnata a ciascun Collegio.

Se, ad esempio, trattasi di un Comune di 100.000 abitanti ripartito fra tre Collegi, che indicheremo con le lettere A, B e C, in modo che, della popolazione del Comune, al Collegio A siano assegnati 30.000 abitanti, al Collegio B 50.000 ed al Collegio C 20.000, nel caso in cui la Giunta Municipale decida di istituire 50 spazi per coloro che partecipano direttamente alla competizione elettorale, si avrà il seguente riparto degli spazi stessi, calcolando che fra ognuno di essi e la popolazione del Comune esiste il rapporto da 1 a 2000:

al Collegio A 15 spazi;

al Collegio B 25 spazi;

al Collegio C 10 spazi.

Uguale riparto dovrà essere effettuato per i 50 spazi che nel caso in esame devono essere conseguentemente istituiti per le affissioni da parte di coloro che non partecipano direttamente alla competizione elettorale.

§ 10. Ripartizione degli spazi tra le circoscrizioni di un Comune nel caso di elezioni circoscrizionali.

A norma dell'art. 5 della legge 3 gennaio 1978, n. 3, la elezione diretta dei consigli circoscrizionali deve avere luogo contemporaneamente alla elezione per la rinnovazione del consiglio comunale.

In tal caso gli spazi riservati per l'affissione di propaganda elettorale per le elezioni circoscrizionali vanno distribuiti tra le circoscrizioni del Comune in proporzione della aliquota della popolazione di ciascuna circoscrizione.

Se, ad esempio, trattasi di un Comune di 100.000 abitanti ripartito in tre circoscrizioni, A, B e C aventi, rispettivamente, una popolazione di 30.000, 50.000 e 20.000 abitanti, nel caso in cui la Giunta Municipale decida di istituire 50 spazi per coloro che partecipano direttamente alla competizione elettorale, si avrà il seguente riparto degli spazi stessi, calcolando che fra ognuno di essi e la popolazione del Comune esiste il rapporto da 1 a 2.000:

alla circoscrizione A 15 spazi;

alla circoscrizione B 25 spazi;

alla circoscrizione C 10 spazi.

Uguale riparto dovrà essere effettuato per i 50 spazi che nel caso in esame devono essere conseguentemente istituiti per le affissioni da parte di coloro che non partecipino direttamente alla competizione elettorale.

§ 11. Designazione degli spazi nel caso di contemporanea effettuazione di più elezioni.

Nel caso in cui debbano aver luogo più elezioni contemporaneamente, la Giunta Municipale deve provvedere a stabilire gli spazi per l'affissione di materiale di propaganda elettorale, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alle competizioni elettorali, distintamente per ciascuna elezione con le modalità innanzi chiarite.

Analogamente, la Giunta Municipale medesima provvederà per la delimitazione degli spazi previsti per le affissioni inerenti direttamente o indirettamente alla campagna elettorale da parte di coloro che non partecipano direttamente alle competizioni elettorali, spazi che, come già detto, a norma dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 212, devono essere sempre di ugual numero di quelli stabiliti per coloro che partecipano direttamente alle competizioni stesse.

Nei casi di cui trattasi, però, considerato che il numero minimo degli spazi prescritti dalla legge è già sufficiente, in occasione di elezioni singole, per un normale svolgimento della campagna elettorale, dato che il limite massimo è stato previsto per i centri abitati di larghissima estensione territoriale, e che, nel caso di elezioni svolgentisi contemporaneamente, mentre il numero degli spazi è aumentato proporzionalmente al numero delle consultazioni elettorali indette, sono sempre gli stessi partiti o gruppi politici o persone che, salvo rare eccezioni, si interessano, direttamente o indirettamente, a ciascuna delle competizioni elettorali, si raccomanda alle Giunte Municipali, allo scopo di evitare spese eccessive, di attenersi quanto più è possibile al limite minimo nella determinazione del numero degli spazi da stabilire.

§ 12. Comunicazioni al Comune delle liste e delle candidature ammesse.

Come si è osservato al § 4, la Giunta Municipale, per potere delimitare gli spazi di cui al primo comma dell'art. 1 della legge n. 212, per potere ripartire gli spazi stessi e quelli di cui al secondo comma dello stesso articolo in sezioni e per poter assegnare le sezioni ad ogni avente diritto, deve conoscere il numero delle liste o delle candidature ammesse.

Al riguardo occorre precisare che, per quanto concerne la comunicazione al Comune delle liste o delle candidature ammesse, a norma della legislazione vigente, essa è prevista esplicitamente solo per le elezioni dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali, per le quali gli articoli 31 e 32 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, fanno obbligo alla Commissione elettorale circondariale di comunicare al sindaco le decisioni adottate circa le liste presentate, per la preparazione del manifesto recante le liste ammesse.

Analoghe disposizioni non sono contenute, invece, nelle norme che disciplinano le altre elezioni.

Pertanto, deve dedursi che le norme dell'art. 3 della legge n. 130 postulano l'obbligo della comunicazione al sindaco, da parte degli uffici competenti, delle liste e delle candidature ammesse anche per le elezioni della Camera dei

Deputati, del Senato della Repubblica, del Consiglio regionale e del Consiglio provinciale.

Ciò stante:

- a) nel caso di elezione della Camera dei Deputati: l'Ufficio centrale circoscrizionale, appena scaduti i termini di cui all'art. 24, n. 5, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, deve dare notizia delle liste ammesse a tutti i Sindaci del Collegio medesimo, per il tramite delle Prefetture della circoscrizione;
- b) nel caso di elezione del Senato della Repubblica: l'Ufficio elettorale regionale, appena scaduti i termini di cui all'art. 2, lettera f), della legge 23 aprile 1976, n. 136, effettua la comunicazione delle candidature definitivamente ammesse a tutti i Sindaci della circoscrizione del Collegio uninominale, per il tramite delle Prefetture competenti per territorio;
- c) nel caso di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo: l'Ufficio elettorale circoscrizionale, appena scaduti i termini di cui all'art. 13, secondo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, effettua la comunicazione delle liste ammesse a tutti i sindaci dei Comuni della circoscrizione, per il tramite delle Prefetture della circoscrizione stessa;
- d) nel caso di elezione del Consiglio regionale: l'Ufficio centrale circoscrizionale, contemporaneamente alla comunicazione di cui all'art. 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, deve effettuare analoga comunicazione delle liste ammesse a tutti i Sindaci dei Comuni della Provincia, per il tramite della Prefettura;
- e) nel caso di elezione del Consiglio provinciale: l'Ufficio elettorale centrale, contemporaneamente alla comunicazione di cui all'art. 6, n. 2, della legge 10 settembre 1960, n. 962, deve effettuare analoga comunicazione delle candidature ammesse per ciascun Collegio a tutti i Sindaci della circoscrizione del Collegio medesimo, sempre per il tramite della Prefettura.

§ 13. Assegnazione delle sezioni di spazio riservate alle affissioni dei partecipanti alla consultazione con liste di candidati o con candidature uninominali.

L'assegnazione delle sezioni di spazio ai partecipanti alla consultazione con liste di candidati o candidature uninominali, per la quale non è prescritta la presentazione di alcuna istanza, va effettuata secondo l'ordine di ammissione delle liste o delle candidature, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra.

Per la ripartizione degli spazi di cui trattasi, per poter provvedere all'assegnazione effettiva delle sezioni di esso alle liste o alle candidature ammesse, il Comune, entro lo stesso termine stabilito per la anzidetta assegnazione, deve curare che ne sia ultimata la delimitazione e che siano delimitate con listelli di

legno, vernice, calce od altro, nei singoli spazi, le singole sezioni definitivamente assegnate, numerandole secondo l'ordine di assegnazione, il quale deve corrispondere al numero d'ordine delle liste o delle candidature ammesse.

È fatto divieto di scambi e di cessioni delle sezioni di cui sopra tra le varie liste o i vari candidati.

Poiché la legge parla di superfici spettanti ad «ogni lista» o ad «ogni candidatura uninominale», non può esservi alcun dubbio che, allorché una lista comprende candidati appartenenti a più partiti o gruppi politici o una candidatura uninominale è sostenuta da più di un partito o da più gruppi politici, alla lista o alla candidatura uninominale dovrà essere assegnata una sola superficie in ogni spazio e che di questa superficie potranno servirsi tutti i partiti o gruppi politici cui appartengono i candidati della lista o che sostengono la candidatura con la quale partecipano alla elezione.

S'intende che, in questa ipotesi, i manifesti od altri potranno essere contraddistinti col contrassegno del partito o del gruppo politico a cura del quale sono affissi.

§ 14. Istanze per l'assegnazione di sezioni negli spazi riservati alle affissioni di chiunque non partecipi direttamente alla competizione elettorale.

Chiunque, non partecipando direttamente alla competizione elettorale a norma dell'art. 1, primo comma, della legge n. 212, intenda effettuare affissioni di materiale che interessi anche indirettamente la campagna elettorale, deve far pervenire apposita domanda al sindaco entro il 34° giorno antecedente la data delle elezioni.

La Giunta Municipale, tra il 33° ed il 30° giorno precedenti la data della votazione, deve provvedere a ripartire gli spazi delimitati, di cui all'art. 1, secondo comma, della legge n. 212, in parti uguali fra tutti i richiedenti le cui domande siano state accolte, secondo l'ordine di presentazione delle domande stesse.

Per quanto concerne i turni tra gli assegnatari di spazio, nel caso di presentazione di un numero di domande superiore alle disponibilità di sezioni di spazio delle dimensioni previste dal terzo comma dell'art. 4 della legge n. 212 come modificato dalla legge n. 130, deve considerarsi che, talora, il rimedio suggerito dalla legge può risultare inefficiente in relazione alla quantità eccessiva delle richieste, le quali renderebbero irrisoria la durata dei turni stessi, qualora venissero tutte accolte.

In tale ipotesi è assolutamente necessario che le finalità della legge suindicata non siano frustrate mediante l'indiscriminato accoglimento delle domande di privati cittadini non partecipanti direttamente alla competizione elettorale, la cui presentazione può essere ispirata unicamente al fine di limitare la libertà di propaganda elettorale da parte di gruppi o organizzazioni qualificati, libertà che può essere assicurata solo mediante l'azione equilibratrice degli

opposti interessi ed impedendo ogni eventuale abuso del diritto, che non può trovare tutela nella legge.

Pertanto, nei Comuni dove eventualmente si verificasse il cennato inconveniente, dovranno essere preliminarmente tentati accordi fra i vari richiedenti, al fine di riunire in gruppi le diverse richieste e considerare ciascuno dei gruppi stessi come un unico richiedente.

Nel caso in cui non riesca possibile alcun accordo, dovrà essere effettuata d'ufficio una opportuna selezione delle domande presentate e verranno respinte quelle aventi finalità preclusive del libero esercizio della propaganda elettorale da parte dei gruppi o organizzazioni qualificati, cui va assicurata in ogni modo la possibilità del conseguimento dei propri fini.

Provveduto all'assegnazione delle superfici ai richiedenti, nella stessa giornata, o, al massimo, nella notte successiva al giorno dell'assegnazione, il sindaco deve curare che siano delimitate, con listelli di legno, vernice, calce od altro, nei singoli spazi le singole superfici assegnate, e che ciascuna di esse venga numerata in modo uniforme per tutti gli spazi stabiliti nel Comune.

Anche in relazione alle affissioni di cui al presente paragrafo, è fatto divieto di scambi fra assegnatari e di cessioni delle superfici assegnate.

§ 15. Presentazione delle domande, esame di esse da parte della Giunta Municipale ed assegnazione degli spazi delimitati nel caso di svolgimento contemporaneo di più elezioni.

Nel caso di elezioni che devono effettuarsi contemporaneamente, poiché, come chiarito al § 11, gli spazi sono tenuti distinti per singole elezioni, è intuitivo che, nelle domande da presentare al sindaco, deve essere precisata la consultazione per la quale si intendono effettuare affissioni di propaganda elettorale.

Nulla vieta che la stessa persona o lo stesso partito o gruppo politico presenti domanda per l'assegnazione di superfici per ciascuna delle elezioni indette.

In tale ultima ipotesi le domande dovranno essere redatte espressamente per ogni consultazione.

La Giunta Municipale, nel caso in parola, provvederà, previo l'esame delle domande nel senso indicato al paragrafo precedente, all'assegnazione delle superfici negli spazi riservati per l'elezione indicata nelle singole domande.

Ove uno stesso richiedente abbia presentato domanda per tutte o per alcune delle elezioni indette, la Giunta Municipale medesima procederà ad assegnare al richiedente le superfici negli spazi delimitati per le elezioni che interessano.

Anche nel caso di elezioni che si svolgono contemporaneamente vige il divieto di scambi e di cessioni delle superfici assegnate.

§ 16. Presentazione delle domande, esame di esse da parte della Giunta Municipale ed assegnazione degli spazi delimitati nel caso di elezioni uninominali qualora il territorio del Comune sia ripartito fra più Collegi.

Nel caso di elezioni a sistema uninominale, qualora il territorio del Comune sia ripartito tra più Collegi, poiché, come precisato al § 9, gli spazi istituiti nel Comune stesso sono distribuiti fra i vari Collegi in proporzione della aliquota della popolazione del Comune assegnata a ciascun Collegio, è necessario che, nella domanda da presentare al sindaco, siano indicati i Collegi nei quali si intendono effettuare affissioni di propaganda elettorale.

È, naturalmente, consentito che la stessa persona o lo stesso partito o gruppo politico presenti domanda per l'assegnazione di superfici per più di uno ed anche per tutti i Collegi nei quali è ripartito il Comune.

La Giunta Municipale provvederà, previo l'esame della domanda, all'assegnazione delle superfici negli spazi attribuiti ai Collegi indicati nella domanda.

Nel caso esaminato nel presente paragrafo il divieto di scambio deve intendersi esteso anche agli scambi di superfici fra Collegio e Collegio.

§ 17. Presentazione delle domande, esame di esse da parte della Giunta Municipale ed assegnazione degli spazi delimitati nel caso di elezioni dei consigli circoscrizionali.

Nel caso di elezioni dei consigli circoscrizionali, è necessario che, nella domanda di chi, non partecipando direttamente alla competizione, intende effettuare affissioni di stampati che interessano anche indirettamente la campagna elettorale, siano indicate le circoscrizioni nelle quali si intendono effettuare le affissioni.

La Giunta Municipale provvederà, previo esame della domanda, all'assegnazione delle superfici negli spazi attribuiti alle circoscrizioni indicate nella domanda.

Nel caso in esame, il divieto di scambio e di cessione delle superfici assegnate è esteso anche agli scambi di superfici da una ad altra circoscrizione.

§ 18. Potere sostitutivo del Prefetto.

Qualora la Giunta Municipale non provveda, nei termini di legge, a stabilire e delimitare gli spazi per le affissioni di propaganda elettorale, nonché ad assegnare le relative sezioni alle liste o ai candidati ammessi, ovvero a coloro che, non partecipando direttamente alla competizione elettorale, abbiano titolo ad eseguirvi affissioni, il Prefetto nomina un suo Commissario con l'incarico specifico di sostituirsi al consesso anzidetto per gli adempimenti in parola.

La legge non indica quando il Prefetto debba disporre per il citato provvedimento sostitutivo. Ma è evidente che il Commissario debba essere nominato appena siano decorsi inutilmente i termini previsti dalla legge, stante la com-

plexità dell'adempimento di cui trattasi e le esigenze della propaganda elettorale che non può essere impedita oltre i limiti indicati dalla legge stessa.

A tal uopo, è necessario che la Giunta Municipale, appena esaurito il suo compito, ne dia assicurazione telegrafica al Prefetto. In mancanza della assicurazione, il Prefetto, esperiti gli opportuni accertamenti, disporrà la nomina del Commissario.

Le spese derivanti dalla nomina del Commissario prefettizio dovranno essere anticipate dal Tesoriere comunale, salvo rivalsa verso i responsabili dell'inadempienza.

È sorta questione se, a seguito della entrata in funzione delle regioni a statuto normale, il controllo sulle deliberazioni in materia di propaganda elettorale e la competenza alla nomina del Commissario sia stata sottratta al Prefetto e devoluta agli organi regionali di controllo.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 104 del 26 giugno - 5 luglio 1973, nel pronunciarsi nel giudizio per il conflitto di attribuzioni promosso dal Ministero dell'Interno avverso la deliberazione del Comitato di Controllo della Regione Emilia-Romagna, con la quale veniva nominato, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 212, un Commissario per la delimitazione degli spazi di propaganda elettorale del Comune di Cortemaggiore, ha affermato:

“Nel nostro ordinamento costituzionale, alle Regioni a statuto ordinario non è attribuita alcuna competenza legislativa e, quindi, alcuna correlativa funzione amministrativa nella materia elettorale. Nella disciplina di questa materia va ricompreso anche ciò che attiene alla organizzazione della funzione elettorale, ossia tutta la normativa positiva riguardante lo svolgimento delle elezioni.

Orbene, indubbiamente fanno parte del procedimento elettorale “le norme per la disciplina della propaganda elettorale” dettate dal legislatore con la citata legge n. 212 del 1956, che vengono in considerazione nel presente giudizio. È a termini di questa legge che, nel caso di specie, il Prefetto di Piacenza, al fine di garantire il regolare corso delle elezioni politiche del 1972, ha dovuto esercitare tempestivamente il suo controllo sostitutivo nel Comune di Cortemaggiore sulla Giunta Municipale.

La delimitazione degli spazi affissionali per la propaganda elettorale e la loro ripartizione in tante sezioni distinte quante sono le liste o le candidature ammesse sono operazioni che il legislatore ha affidato alla Giunta Municipale (art. 4). La stessa legge ha peraltro istituito (art. 2, ultimo comma) che, nel caso in cui la Giunta non provveda entro il termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi a determinare e ripartire gli spazi per le affissioni, il Prefetto nomina un suo Commissario che si sostituisce alla Giunta nell'espletamento di tali compiti.

Ora è di tutta evidenza che le indicate operazioni sono eseguite dalla Giunta Municipale nella qualità di organo cui la legge affida l'esercizio di funzioni statali.

In relazione a detta specifica posizione e nella natura delle funzioni attribuite, appare quindi ovvia la riserva dello Stato dei poteri di vigilanza e di controllo sostitutivo su detto organo”.

§ 19. Defissione di materiale inerente alla campagna elettorale indebitamente affisso.

Prescindendo dalle sanzioni penali a carico dei responsabili, delle quali si tratterà in seguito, i Sindaci devono provvedere subito a far defiggere il materiale che interessi direttamente o indirettamente la campagna elettorale indebitamente affisso in posti differenti dagli appositi spazi oppure negli spazi stessi da parte di chi non vi abbia titolo.

Gli organi di pubblica sicurezza vigileranno assiduamente sull’osservanza delle norme in materia di affissioni elettorali, provvedendo alla denuncia alla competente Autorità Giudiziaria dei responsabili di abusi e alle segnalazioni del caso alle Amministrazioni comunali perché dispongano la rimozione del materiale di propaganda indebitamente affisso.

CAPITOLO II

NORME RELATIVE A PARTICOLARI FORME DI PROPAGANDA ELETTORALE

§ 20. Divieto di iscrizioni murali e di quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni.

La legge n. 212, all'art. 1, ultimo comma, fa assoluto divieto di iscrizioni murali e di quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni.

Stante la chiarezza della norma, non si ritiene che l'anzidetta disposizione necessiti di particolare illustrazione.

Si reputa opportuno, tuttavia, precisare che, in considerazione della finalità della legge, il divieto citato deve essere interpretato nella forma più estensiva possibile.

È evidente, infatti, a titolo di esempio, che, pur non essendo comprese nella indicata elencazione, non possono ritenersi consentite le iscrizioni su monumenti od opere d'arte di qualsiasi genere, sugli alberi, sul piano inferiore dei balconi, ecc. E ciò per le stesse finalità che hanno ispirato la norma in esame, e che consistono nella tutela della estetica cittadina e del patrimonio artistico.

§ 21. Divieto di forme di propaganda figurativa a carattere fisso.

L'articolo 6 della legge n. 212, come sostituito dall'articolo 4 della legge n. 130, prescrive il divieto di ogni forma di propaganda luminosa, a carattere fisso, come, ad esempio, quella a mezzo di cartelli, targhe, stendardi, tende, ombrelloni, globi, monumenti allegorici, palloni o aerostati ancorati al suolo.

La norma, per ovvi motivi, esclude dal divieto le insegne indicanti le sedi dei partiti, in qualunque momento tali sedi siano istituite.

In forza della predetta norma in combinato disposto con l'illustrato regime delle affissioni, è da ritenere proibita la installazione in luoghi pubblici di mostre documentarie e fotografiche che, sia per il loro contenuto propagandistico riguardante direttamente o indirettamente temi di discussione politica, sia per le modalità e la durata della loro esposizione, realizzano fraudolentemente una forma di affissione di materiale di propaganda elettorale fuori degli spazi predisposti a cura dei Comuni.

Si ritiene, invece, che le proiezioni cinematografiche ed i mezzi di comunicazione audiovisivi, anche a circuito chiuso, abbiano una caratterizzazione tale da non poter essere compresi nella generica accezione di mezzi di propaganda figurativa o luminosa dei quali l'articolo in esame fa divieto.

Pertanto, il loro uso, sia in luogo aperto al pubblico che in luogo pubblico, in mancanza di un'esplicita proibizione normativa, deve considerarsi ammissibile.

Occorre, però, rammentare che gli organizzatori di proiezioni cinematografiche in luogo pubblico o, quanto meno se in forma imprenditoriale, anche in luogo aperto al pubblico, sono tenuti a munirsi della licenza del Comune ai sensi dell'art. 19, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in combinato disposto con gli articoli 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e 118 del relativo regolamento di esecuzione.

§ 22. Divieto di forme di propaganda figurativa luminosa mobile.

L'articolo 6 della legge 212, nella nuova formulazione della legge n. 130, vieta ogni forma di propaganda luminosa mobile.

La norma è intesa a proibire la propaganda elettorale eseguita su mezzi mobili con apparecchiature luminose.

Al contrario, deve ritenersi ammessa ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili.

È appena il caso di aggiungere che i veicoli che rechino tali mezzi di propaganda devono avere i requisiti richiesti dalle norme sulla circolazione stradale; deve poi ritenersi che, dentro i limiti delle predette norme, la sosta dei veicoli stessi deve essere ammessa.

§ 23. Divieto del lancio o del getto di volantini.

Il predetto articolo 6 vieta il lancio e il getto di volantini di propaganda elettorale in luogo pubblico o aperto al pubblico dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni.

Dalla formulazione della norma risulta evidente che sono proibiti solamente il getto e il lancio di volantini, mentre ne è consentita la distribuzione.

Il getto e il lancio di volantini sono proibiti in luogo pubblico, cioè vie e piazze con o senza l'ausilio di veicoli o aeromobili, e in luoghi aperti al pubblico come pubblici esercizi, sale cinematografiche, teatri e simili.

§ 24. Durata dei divieti di cui ai paragrafi precedenti.

L'articolo 6 della legge n. 212 come sostituito dall'articolo 4 della legge n. 130 determina il solo termine iniziale dei divieti illustrati ai precedenti paragrafi, ma non il termine finale.

Deve ritenersi che il termine finale coincida con la chiusura delle operazioni di votazione.

CAPITOLO III

DISCIPLINA DELLE RIUNIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE E DELLA PROPAGANDA ELETTORALE SONORA

§ 25. Riunioni di propaganda elettorale e uso di altoparlanti durante la campagna elettorale.

Nell'intento di incoraggiare la concentrazione della tradizionale propaganda elettorale a mezzo di comizi e di riunioni, l'articolo 7 della legge n. 130 qualifica come elettorali, agli effetti dell'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 18 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, solamente quelle riunioni che si svolgono dal 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni, fino alle ore 24 del venerdì precedente la data della votazione.

Pertanto solo durante questo periodo, i promotori delle riunioni in luogo pubblico sono esenti dall'obbligo di darne avviso al Questore almeno con tre giorni di anticipo.

È, comunque, da ricordare che anche durante il predetto periodo, al fine di evitare situazioni atte a turbare l'ordine pubblico, è prassi costante che le modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento dei comizi siano concordate tra i promotori delle manifestazioni stesse, con l'intervento delle locali autorità di pubblica sicurezza.

È appena il caso di osservare che nelle riunioni di propaganda elettorale è consentito l'uso di apparecchi amplificatori o altoparlanti sia per diffondere la viva voce dell'oratore, sia per la riproduzione sonora di discorsi, motti o inni registrati.

Ciò anche quando le apparecchiature amplificatrici sono montate, per comodità di trasporto, su apposito veicolo, ma siano usate stando il veicolo fermo.

L'uso dei mezzi di amplificazione sonora è invece limitato dal predetto articolo 7 quando abbia luogo da mezzi mobili in movimento; in tal caso detto uso è limitato al solo fine dell'annuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e del giorno precedente. Sembra evidente che, nell'annuncio del comizio, possono essere compresi il nome dell'oratore e il tema del suo discorso.

La norma in esame fa salve, inoltre, le disposizioni più restrittive che le amministrazioni locali possono avere emesso nella loro competenza.

Tali disposizioni devono trovare motivazione in particolari situazioni di pubblico interesse, quale può essere la tutela del riposo negli ospedali, nelle case e nei luoghi di cura.

§ 26. Le riunioni di propaganda elettorale dal punto di vista della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

È da rammentare che la disciplina delle riunioni di propaganda elettorale non si limita alle norme sopra richiamate al § 25 e che, nella materia, è in particolare legittimata l'azione di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini di cui agli articoli 20 e seguenti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

In quest'ordine di idee, deve ritenersi, altresì, consentito, facendosi leva anche su azioni preventive intese a ricercare l'accordo con le parti interessate, svolgere ogni intervento, fino a quelli coercitivi, per evitare:

- la distribuzione di volantini quando sia rivolta a partecipanti a comizi di diverso orientamento politico;
- il transito di mezzi mobili, annunzianti l'ora ed il luogo di comizi, in prossimità di piazze, strade o locali ove siano in corso altre manifestazioni elettorali;
- cortei o parate nelle prossimità di dette piazze, strade o locali.

Interventi siffatti sono da ritenere facoltizzati dai poteri generali della polizia di sicurezza, da quelli specifici a difesa dell'ordine pubblico e della pubblica tranquillità e dalla stessa normativa penale, nella materia di cui trattasi.

A proposito di tale normativa si fa rinvio al § 40.

In tema di comizi elettorali, non si possono non richiamare, inoltre, i principi che sanciscono il divieto di portare armi nelle pubbliche riunioni in genere.

Tali principi risalgono all'art. 17 della Costituzione, quale norma fondamentale.

Essi sono, quindi, svolti nell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, recante la proibizione di porto d'armi nelle manifestazioni pubbliche, anche per le persone munite di licenza, con comminazione, altresì, di sanzioni per il porto di armi improprie.

Infine, sempre a tutela del diritto di pacifica riunione, deve essere sollecitato il contatto tra gli organi responsabili dell'ordine e della sicurezza pubblica ed autorità locali per la definizione dei criteri relativi alla concessione di piazze o vie ai fini dell'effettuazione delle adunanze di cui trattasi. Deve altresì essere svolta adeguata opera di sensibilizzazione degli organi degli Enti locali all'esigenza di vagliare con restrittività le richieste di aree o piazze pubbliche per lo svolgimento di manifestazioni folcloristiche, musicali ecc., a carattere partitico, le quali impegnino un lasso di tempo tale da determinare una monopolizzazione di fatto della disponibilità delle aree e degli spazi medesimi.

Con i menzionati organi degli Enti locali potrà altresì essere utilmente concordata una linea di condotta che eviti comizi e manifestazioni in prossimità di scuole, convitti, caserme o altre convivenze, ospedali e case di cura, nonché

mercati, ovvero in vie o piazze di particolare importanza per la circolazione stradale.

§ 27. Divieto di comizi e di riunioni di propaganda elettorale nel giorno precedente ed in quelli della votazione.

L'articolo 9 della legge n. 212, come modificato dall'articolo 8 della legge n. 130, prevede il divieto dei comizi, delle riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per la votazione.

Pertanto, ad iniziare dalle ore 0,01 del sabato precedente il primo giorno della votazione, non sono consentiti né comizi né riunioni di propaganda elettorale in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico.

CAPITOLO IV

**NORME PER LA DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA
ELETTORALE NEL GIORNO PRECEDENTE ED IN
QUELLI STABILITI PER LA VOTAZIONE**

§ 28. Premessa.

Affinché nel giorno precedente ed in quelle stabiliti per la votazione non siano comunque turbate le operazioni dei vari uffici elettorali e la espressione del voto sia protetta da ogni immediata pressione psicologica, la legge vieta talune forme di propaganda e, nei giorni della votazione, ogni forma di propaganda nel raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

§ 29. Divieto di nuove affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale diretta o indiretta.

L'articolo 9 della legge n. 212, come modificato dall'articolo 8 della legge n. 130, sancisce il divieto, nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni, di nuove affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale.

Il divieto riguarda le nuove affissioni di propaganda diretta e di propaganda indiretta da eseguire negli appositi spazi approntati dai Comuni a norma dell'articolo 1 della legge n. 212, dato che le affissioni in altri spazi sono proibite.

Si rammenta però che l'articolo 8 della legge n. 130, come detto al § 6, consente anche in tale periodo la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

§ 30. Divieto di comizi e di riunioni di propaganda elettorale nel giorno precedente ed in quelli della elezione.

Come già detto al capitolo III, l'articolo 9 della legge n. 212, sostituito dalla legge n. 130, vieta i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per la votazione.

(Omissis) (1).

§ 31. Divieto di ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

L'articolo 9 della legge n. 212, come sostituito dall'articolo 8 della legge n. 130, vieta, nei giorni destinati alla votazione, ogni forma di propaganda elettorale nel raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali. È evidente

(1) Le istruzioni omesse sono superate per effetto della norma di cui all'art. 9-bis della legge 4 febbraio 1985, n. 10, che ha vietato ogni forma di propaganda elettorale diffusa da emittenti radiotelevisive private nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per la votazione

che il divieto colpisce anche la propaganda fatta nei locali del seggio o in quelli adiacenti.

La norma non può invece essere interpretata nel senso che faccia obbligo di defiggere i manifesti di propaganda elettorale collocati negli appositi spazi qualora questi si trovino, per avventura, entro il limite di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

Tale interpretazione sarebbe aberrante sia perché in contrasto col dettato del primo comma dello stesso articolo 9 che vieta solamente le nuove affissioni, sia perché in contrasto con l'articolo 2 della legge n. 212, che, nel dettare specifici criteri per la scelta dei luoghi destinati alle affissioni di propaganda elettorale, non richiede il rispetto di una determinata distanza tra detti luoghi e l'ingresso alle sezioni elettorali.

§ 32. Vendita di bevande alcoliche nei giorni delle operazioni elettorali.

Per prevenire eventuali quesiti circa la liceità della vendita di bevande alcoliche nei giorni in cui hanno luogo operazioni elettorali, si rammenta che l'art. 97 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che vietava detta vendita, è stato abrogato dall'art. 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 524.

CAPITOLO V
SANZIONI PENALI PREVISTE PER I REATI CONNESSI
ALLA PROPAGANDA ELETTORALE

§ 33. Premessa.

Gli articoli 6, 8 e 9 della legge n. 212, così come sostituiti dagli articoli 4, 6 e 8 della legge n. 130, e l'articolo 7 della stessa legge n. 130 prevedono severe sanzioni penali, delle quali si fa breve cenno in questo capitolo.

§ 34. Delitti per violazione del diritto di propaganda a mezzo di affissioni o di diffusione di stampati.

A tutela del diritto di affissione o di diffusione di stampati di propaganda elettorale, diverse figure di reato sono configurate dal legislatore come delitti.

A norma dell'art. 8, primo comma, della legge n. 212, sostituito dall'art. 6 della legge n. 130, è punito con la pena della reclusione fino ad un anno e della multa da euro 103 a euro 1032:

- a) chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri o manifesti, inerenti direttamente o indirettamente alla campagna elettorale, o comunque diretti a determinare la scelta elettorale, destinati all'affissione o alla diffusione;
- b) chiunque impedisce l'affissione o la diffusione degli stampati, giornali murali od altri, o manifesti anzidetti;
- c) chiunque stacca, lacera o rende comunque illeggibili gli stampati o i giornali murali od altri o i manifesti predetti già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale sia di chi partecipa direttamente sia di chi partecipa indirettamente alla competizione elettorale;
- d) chiunque, non avendone titolo a norma delle leggi n. 212 e n. 130, affigge gli stampati, i giornali murali od altri o i manifesti predetti negli spazi indicati dalla lettera precedente;
- e) chiunque sottrae o distrugge, ovvero impedisce l'affissione o la diffusione dei manifesti delle pubbliche autorità concernenti le operazioni elettorali ovvero li stacca, lacera o rende comunque illeggibili se già affissi.

Quando i reati sopra descritti sono commessi da pubblico ufficiale, la pena è della reclusione fino a 2 anni (art. 6 della legge n. 130).

§ 35. Delitti per atti di propaganda vietati nel giorno precedente ed in quelli della votazione.

A tutela della libera determinazione degli elettori, la legge configura come delitti taluni atti di propaganda elettorale nel giorno precedente ed in quelli della votazione ed ogni atto di propaganda che sia svolto durante i giorni della votazione, entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

Pertanto, a norma dell'art. 8, ultimo comma, della legge n. 130, è punito con la pena della reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 50.000 a lire 500.000:

- a) chiunque contravviene alle norme dello stesso articolo che vietano comizi e riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luogo pubblico o aperto al pubblico, nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per la votazione;
- b) chiunque contravviene alle norme dello stesso articolo che vietano la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda elettorale in luoghi pubblici o esposti al pubblico, nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni;
- c) chiunque contravviene alle norme dello stesso articolo che vietano ogni forma di propaganda elettorale nei giorni destinati alla votazione, entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

§ 36. Contravvenzioni per l'uso di mezzi di propaganda vietati.

Diverse figure di uso di mezzi di propaganda vietati sono configurate dal legislatore come contravvenzioni.

A norma dell'art. 4, secondo comma, della legge n. 130, è punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da £. 100.000 a £. 1.000.000:

- a) chiunque, dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, contravviene alla norma dello stesso articolo che vieta ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico — qualora non si tratti di insegne indicanti le sedi dei partiti — e ogni forma di propaganda luminosa mobile;
- b) chiunque, nel periodo anzidetto, contravviene alla norma dello stesso articolo che vieta il lancio o il getto di volantini di propaganda elettorale in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Le stesse pene sono previste, a norma dell'ultimo comma dell'art. 6 della legge n. 130 a carico di:

- c) chiunque affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti di propaganda elettorale fuori degli appositi spazi;
- d) chiunque contravviene alla norma di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge n. 212, che proibisce le iscrizioni murali di propaganda elettorale e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni.

Le stesse pene sono previste, a norma dell'ultimo comma dell'art. 7 della legge n. 130, a carico di:

- e) chiunque contravviene alle norme di cui al secondo comma dello stesso articolo, che consentono l'uso di altoparlanti su mezzi mobili soltanto con determinate modalità.

§ 37. Sanzioni per i disturbatori dei comizi durante la campagna elettorale.

Le leggi n. 212 e n. 130 non contemplano l'ipotesi delittuosa concretantesi nell'impedimento o turbativa di una riunione di propaganda elettorale.

Questo reato è punito, per le elezioni politiche, dalle norme dell'art. 99 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e, per i referendum, dalla stessa norma espressamente richiamata dall'art. 51 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

Il testo unico 16 maggio 1960, n. 570, recante norme per la composizione l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, invece, all'art. 90, primo comma, configura soltanto il delitto di turbativa del regolare svolgimento delle adunanze dei seggi e degli altri uffici elettorali.

Pertanto, per il caso di elezioni amministrative e per quelle regionali, non può farsi ricorso, per la punizione delle azioni intese all'impedimento o alla turbativa delle riunioni di propaganda elettorale, né al citato art. 90 del testo unico n. 570, che prevede sanzioni penali per tutt'altra specie di reato, non essendovi alcuna relazione tra le riunioni di propaganda elettorale e le adunanze elettorali dei seggi, né all'art. 99 del testo unico n. 361, il quale è pertinente esclusivamente alle elezioni politiche ed ai referendum.

Si è, quindi, dell'avviso che, nel silenzio delle leggi n. 212 e n. 130 e del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, nell'ipotesi delittuosa concretantesi nell'impedimento o turbativa di una riunione di propaganda elettorale per le elezioni amministrative e per quelle regionali siano applicabili, a seconda dei casi, solo le norme di cui agli articoli 654 e 660 del Codice Penale.

CAPITOLO VI
**NORME TRIBUTARIE IN MATERIA DI PROPAGANDA
ELETTORALE**

§ 38. Regime ordinario delle imposte sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, dispone, tra l'altro, che la misura dell'imposta sulla pubblicità è ridotta del 50 per cento per la pubblicità dei partiti e delle associazioni politiche, sindacali e culturali.

L'articolo 33 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica dispone, tra l'altro, che la tariffa dei diritti sulle pubbliche affissioni è ridotta del 50 per cento per i manifesti e gli avvisi dei partiti e delle associazioni politiche, sindacali e culturali.

L'ultimo comma dell'art. 28 del citato decreto del Presidente della Repubblica dispone che il Comune può consentire agli interessati l'affissione diretta — cioè senza avvalersi del servizio comunale delle pubbliche affissioni — in spazi di loro pertinenza; in tal caso, il pagamento della relativa imposta sulla pubblicità è dovuto in misura pari ai diritti sulle pubbliche affissioni, ridotti del cinquanta per cento.

§ 39. Regime delle imposte sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni in periodo di elezioni.

L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, al n. 10, come completato all'art. 9 della legge n. 130, dispone che è esente dalla imposta sulla pubblicità la propaganda elettorale in qualunque forma effettuata in periodo di elezioni in conformità alla legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni.

Ciò stante, ad iniziare dal giorno della pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, ogni forma di propaganda elettorale che non sia esplicitamente vietata dalla legge n. 212 e successive modificazioni, è esente dal pagamento della imposta sulla pubblicità.

Un trattamento particolarmente restrittivo è invece previsto all'articolo 9, secondo comma, della legge n. 130, a carico della propaganda sonora effettuata a mezzo di appositi amplificatori e simili: tale propaganda, nei limiti in cui è consentita, è esente dalla imposta sulla pubblicità solamente a partire dal 30° giorno precedente la data fissata per la elezione e fino alla chiusura della votazione.

Per quanto concerne le affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale negli spazi di cui all'articolo 1 della legge n. 212, è ovvio che esse sono esenti dal pagamento dei relativi diritti se eseguite direttamente dagli interessati, senza il tramite del servizio comunale di affissione. A questo riguardo è da precisare che l'articolo 5 della legge n. 130 stabi-

lisce che il Comune è tenuto a consentire che gli interessati eseguano direttamente la affissione negli spazi di cui all'articolo 1 della legge n. 212.

Se, invece, gli interessati si servono del servizio comunale delle pubbliche affissioni, sono tenuti al pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni, di cui al capo III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639.

II
TESTI DI LEGGE

Legge 4 aprile 1956, n. 212.

Norme per la disciplina della propaganda elettorale.

(Testo aggiornato alla legge 27 dicembre 2006, n. 296)

Art. 1.

L'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, da parte dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono, è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune.

L'affissione di stampati, giornali murali od altri e manifesti, inerenti direttamente o indirettamente alla campagna elettorale, o comunque diretti a determinare la scelta elettorale, da parte di chiunque non partecipi alla competizione elettorale ai sensi del comma precedente, è consentita soltanto in appositi spazi, di numero eguale a quelli riservati ai partiti o gruppi politici o candidati che partecipino alla competizione elettorale, aventi le seguenti misure:

metri 2,00 di altezza per metri 4,00 di base, nei Comuni sino a 10.000 abitanti;

metri 2,00 di altezza per metri 6,00 di base, nei Comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;

metri 2,00 di altezza per metri 8,00 di base, nei Comuni con popolazione superiore o che, pur avendo popolazione inferiore siano capoluoghi di Provincia.

Tra gli stampati, giornali murali od altri e manifesti previsti dai precedenti commi si intendono compresi anche quelli che contengono avviso di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.

I divieti di cui al presente articolo non si applicano alle affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (1).

Sono proibite le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni.

Art. 2.

In ogni Comune la Giunta Municipale, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni è tenuta a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 1, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato. Contemporaneamente provvede a

(1) Il comma è stato aggiunto dall'art. 1 della legge 24 aprile 1975, n. 130.

delimitare gli spazi di cui al secondo comma anzidetto secondo le misure in esso stabilite (2).

Il numero degli spazi è stabilito per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione residente secondo la seguente tabella:

da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;

da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 10;

da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 10 e non più di 20;

da 30.001 a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di Provincia aventi popolazione inferiore: almeno 20 e non più di 50;

da 100.001 a 500.000 abitanti: almeno 50 e non più di 100;

da 500.001 a 1.000.000 di abitanti: almeno 100 e non più di 500;

oltre 1.000.000 di abitanti: almeno 500 e non più di 1.000.

Qualora non fosse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il tabellone o riquadro, nelle misure prescritte, il tabellone o riquadro potrà essere distribuito in due o più spazi il più possibile vicini. L'insieme degli spazi così delimitati costituisce una unità agli effetti di cui al comma precedente.

Per le elezioni a sistema uninominale, nei Comuni ripartiti fra più collegi, gli spazi sono distribuiti fra i vari collegi in proporzione della aliquota della popolazione dei Comuni stessi appartenente a ciascun collegio.

In caso di coincidenza di elezioni, la Giunta Municipale provvederà a delimitare gli spazi distintamente per ciascuna elezione con le modalità previste nei commi precedenti.

Nel caso in cui la Giunta Municipale non provveda nei termini prescritti agli adempimenti di cui al presente articolo, il Prefetto nomina un suo Commissario. Le relative spese sono anticipate, salvo rivalsa verso chi di ragione, dal tesoriere comunale.

Nell'ambito delle stesse disponibilità complessive, per le elezioni suppletive gli spazi assegnati ai candidati possono essere aumentati rispetto a quelli previsti dai commi precedenti. (3)

Art. 3. (4)

La Giunta Municipale, entro i tre giorni di cui all'articolo 2, provvede a delimitare gli spazi di cui al primo comma dell'articolo 1 e a ripartirli in tante sezioni quante sono le liste o le candidature uninominali ammesse.

In ognuno degli spazi anzidetti spetta, ad ogni lista, una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base e ad ogni candidatura uninominale una superficie di metri 1 di altezza per metri 0,70 di base.

(2) Il comma è stato così modificato dall'art. 2 della legge 24 aprile 1975, n. 130.

(3) Il comma è stato aggiunto dall'art. 1-quater del D.L. 13/05/1999, n. 131, convertito in Legge 13 luglio 1999, n. 225.

(4) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 3, sub art. 3, della legge 24 aprile 1975, n. 130.

L'assegnazione delle sezioni è effettuata seguendo l'ordine di ammissione delle liste o delle candidature, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate tra le varie liste o i vari candidati.

Art. 4. (5)

La Giunta Municipale, entro i tre giorni previsti dall'articolo 2, provvede altresì a ripartire gli spazi di cui al secondo comma dell'articolo 1 fra tutti coloro che, pur non partecipando alla competizione elettorale con liste o candidature uninominali, abbiano fatto pervenire apposita domanda al sindaco entro il 34° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

Gli spazi anzi detti sono ripartiti in parti uguali fra tutti i richiedenti, secondo l'ordine di presentazione delle domande.

Qualora il numero delle richieste non consenta di assegnare a ciascun richiedente uno spazio non inferiore a metri 0,70 di base per metri 1 di altezza, tra le richieste medesime sarà stabilito un turno, mediante sorteggio da effettuarsi in presenza dei richiedenti stessi, in maniera che tutti possano usufruire di eguale spazio per eguale durata.

Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate.

Art. 5. (6)

Nei casi in cui, entro il giorno 34° precedente la data fissata per le elezioni, non siano state ancora comunicate le liste o le candidature uninominali ammesse, la Giunta Municipale provvede agli adempimenti di cui agli articoli 3 e 4 entro i due giorni successivi alla ricezione della comunicazione delle liste o delle candidature uninominali ammesse.

Art. 6. (7)

Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. È vietato, altresì, il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile.

La contravvenzione alle norme del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 1.032 (8).

[È responsabile esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale] (9).

(5) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 3, sub art. 4, della legge 24 aprile 1975, n. 130.

(6) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 3, sub art. 5, della legge 24 aprile 1975, n. 130.

(7) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 4 della legge 24 aprile 1975, n. 130.

(8) Così sostituito dall'art. 4 della legge 24 aprile 1975, n. 130. La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, quarto comma, legge 24 novembre 1981, n. 689. Successivamente il comma 17 dell'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ha disposto che in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si applichi, in luogo delle sanzioni penali, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni. Tale sanzione deve ora intendersi tradotta in euro ai sensi e con le modalità dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

(9) Comma abrogato dall'art. 1, comma 176, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 7. (10)

Le affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda negli spazi di cui all'articolo 1 possono essere effettuate direttamente a cura degli interessati.

Art. 8 (11).

Chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'articolo 1, destinati all'affissione o alla diffusione o ne impedisce l'affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale a norma della presente legge, o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi suddetti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 1.032. Tale disposizione si applica anche per i manifesti delle pubbliche autorità concernenti le operazioni elettorali.

Chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'articolo 1 fuori degli appositi spazi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 1.032. Alla stessa pena soggiace chiunque contravviene alle norme dell'ultimo comma dell'articolo 1.

[È responsabile esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale] (12).

Art. 9. (13)

Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda.

Nei giorni destinati alla votazione altresì è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste all'articolo 1 della presente legge.

Chiunque contravviene alle norme di cui al presente articolo è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da Euro 103 a Euro 1.032 (14).

(10) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 5 della legge 24 aprile 1975, n. 130.

(11) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 6 della legge 24 aprile 1975, n. 130.

(12) Comma abrogato dall'art. 1, comma 176, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

(13) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 8 della legge 24 aprile 1975, n. 130.

(14) La sanzione deve ora intendersi tradotta in euro ai sensi e con le modalità dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
Testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati

(Testo aggiornato al d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 248)

(Omissis)

Art. 99.

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 72).

Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o turba una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da Euro 309 a Euro 1.549.

Se l'impedimento proviene da un pubblico ufficiale, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Legge 24 aprile 1975, n. 130.

Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 30 aprile 1975)

(Omissis)

Art. 7.

Le riunioni elettorali alle quali non si applicano le disposizioni dell'art. 18 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza (1), a termine dell'ultimo comma dello stesso articolo, possono aver luogo non prima del 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

Durante detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti.

La contravvenzione alle norme di cui al comma precedente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 1.032 .

(Omissis)

(1) Si riporta di seguito il testo dell'art. 18 del T. U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773: "1. I promotori di una riunione in luogo pubblico [o aperto al pubblico] devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al questore. 2. [È considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenire, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata]. 3. I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 103 a euro 413 [anziché da lire 200.000 a 800.000]. [Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola]. 4. Il questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione. 5. I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 206 a euro 413 [anziché da lire 400.000 a 800.000]. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola. 6. Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione. 7. Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali". La Corte costituzionale, con sentenza n. 27 del 31 marzo-8 aprile 1958, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme contenute nel presente articolo "nella parte relativa alle riunioni non tenute in luogo pubblico, in riferimento all'art. 17 della Costituzione". La Corte costituzionale, con sentenza n. 11 del 4-10 maggio 1979, ha dichiarato l'illegittimità del comma terzo, secondo periodo, del presente art. 18, "nella parte in cui prevede come reato il fatto di chi prende la parola in una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico, promossa senza che ne sia stato dato l'avviso all'autorità di pubblica sicurezza". In precedenza, la stessa Corte, con sentenza n. 90 del 3-10 giugno 1970, aveva già dichiarato che l'ambito della fattispecie contravvenzionale di cui al medesimo comma terzo dell'art. 18 poteva ritenersi costituzionalmente legittimo solo in quanto si considerasse elemento costitutivo, addebitabile a coloro che prendono la parola, la consapevolezza dell'infrazione in cui siano incorsi i promotori nell'aver omesso di dare preavviso della riunione. La misura delle ammende previste dall'art. 18 del predetto T.U. n. 773/1931 sono state come sopra elevate dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 nonché dall'art. 113, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tali sanzioni sono escluse dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689 e devono intendersi ora tradotte in euro ai sensi e con le modalità dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

Legge 10 dicembre 1993, n. 515.

Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

(Testo aggiornato alla legge 6 luglio 2012, n. 96).

Art. 1.

(Accesso ai mezzi di informazione)

1. Non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi detta alla concessionaria del servizio pubblico le prescrizioni necessarie a garantire, in condizioni di parità fra loro, idonei spazi di propaganda nell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché l'accesso a tali spazi alle liste ed ai gruppi di candidati a livello regionale, e ai partiti o ai movimenti politici di riferimento a livello nazionale. La Commissione disciplina inoltre direttamente le rubriche elettorali ed i servizi o i programmi di informazione elettorale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nel periodo elettorale, in modo che siano assicurate le parità di trattamento, la completezza e l'imparzialità rispetto a tutti i partiti ed i movimenti presenti nella campagna elettorale.

2. - 3. - 4. *(Omissis)* (1)

5. *Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto* (2), nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dal comma 1 dell'articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. Tale presenza è vietata in tutte le altre trasmissioni (3).

5-bis. *La disciplina del presente articolo si applica alle elezioni suppletive, limitatamente alla regione o alle regioni interessate.* (4)

Art. 2.

(Propaganda elettorale a mezzo stampa e radiotelevisiva)

(Omissis) (5).

(1) I commi 2, 3 e 4 sono stati abrogati dall'art. 13 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28.

(2) Comma così modificato dall'art. 5, comma 4, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

(3) Le disposizioni del presente comma hanno cessato di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali "a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 11-quater della legge 22 febbraio 2000, n. 28" introdotto dall'articolo 1 della legge 6 novembre 2003, n. 313. Trattasi del decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2004.

(4) Il comma 5-bis è stato aggiunto dall'art. 1-bis del D.L. 13 maggio 1999, n. 131, convertito nella Legge 13 luglio 1999, n. 225.

(5) Gli articoli 2 e 5 sono stati abrogati dall'art. 13 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 3.

(Altre forme di propaganda)

1. Dalla medesima data di cui all'articolo 1, comma 2, la propaganda elettorale per il voto a liste, a gruppi di candidati o a singoli candidati a mezzo di manifesti e giornali murali è ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni.

2. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile.

3. I giornali, le stazioni radio e televisive, i tipografi e chiunque altro sia chiamato a produrre materiale o a cedere servizi utilizzabili in qualunque forma a scopo di propaganda elettorale, ivi comprese consulenze ed intermediazioni di agenzia, sono tenuti ad accertarsi che i relativi ordini siano fatti direttamente dai segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda, ovvero dai singoli candidati o loro mandatari, cui sono tenuti ad emettere fattura. Nel caso previsto dal comma 4 sono tenuti ad acquisire copia dell'autorizzazione del candidato o del suo mandatario.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli strumenti di propaganda elettorale relativi a uno o più candidati, prodotti o commissionati da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni, devono essere autorizzati dai candidati o dai loro mandatari. I costi sostenuti per tali forme di propaganda sono computati pro quota ai fini del calcolo del limite di spesa fissato dall'articolo 7.

Art. 4.

(Comunicazioni agli elettori)

1. Appena determinati i collegi elettorali uninominali, e ogni volta che essi siano rivisti, i comuni il cui territorio è ricompreso in più collegi provvedono ad inviare a ciascun elettore una comunicazione in cui sia specificato il collegio uninominale, sia della Camera dei deputati che del Senato della Repubblica, in cui l'elettore stesso eserciterà il diritto di voto e di sottoscrizione per la presentazione delle candidature.

Art. 5.

(Divieto di propaganda istituzionale)

(Omissis) (5)

Art. 6.

(Divieto di sondaggi)

(Omissis) (6)

(5) Gli articoli 2 e 5 sono stati abrogati dall'art. 13 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28.

(6) L'articolo 6 è stato abrogato dall'art. 13 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 7.

1. *Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 52.000 per ogni circoscrizione o collegio elettorale e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,01 per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni o collegi elettorali nei quali il candidato si presenta (7).*

2. *Le spese per la propaganda elettorale, anche se direttamente riferibili a un candidato o a un gruppo di candidati, sono computate, ai fini del limite di spesa di cui al comma 1, esclusivamente al committente che le ha effettivamente sostenute, purché esso sia un candidato o il partito di appartenenza. Tali spese, se sostenute da un candidato, devono essere quantificate nella dichiarazione di cui al comma 6 (8).*

3. Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni politiche, coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il candidato dichiara per iscritto al collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 competente per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.

4. Il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni di cui al comma 3 relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale. Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi è tenuto ad identificare le complete generalità di coloro che effettuano versamenti sui conti correnti bancario o postale di cui al presente comma. Nell'intestazione del conto è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato (9).

5. *Omissis (10)*

6. La dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, deve essere trasmessa *entro tre mesi dalla procla-*

(7) Il comma 1 dell'art. 7 della presente legge è stato così sostituito dall'art. 3-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, come inserito dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2006. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, le disposizioni sui limiti delle spese elettorali dei candidati e di ciascun partito, movimento, lista o gruppo di candidati, di cui all'articolo 7, comma 1, e all'articolo 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, si intendono computate sul numero dei cittadini residenti nelle singole ripartizioni della circoscrizione Estero.

(8) Il comma 2 dell'art. 7 è stato così sostituito dall'art. 3-ter, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, come inserito dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22.

(9) L'art. 3-ter, comma 1, lettera c), del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, come inserito dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22, ha soppresso l'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 7 della presente legge, che stabiliva un limite massimo dell'importo o valore dei contributi o servizi erogati da ciascuna persona fisica, associazione o persona giuridica.

(10) Modifica il terzo comma dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

mazione (11), oltre che al Presidente della Camera di appartenenza, al collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 che ne cura la pubblicità. Oltre alle informazioni previste da tale legge, alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore *superiore all'importo di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni (12)*, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate.

7. Alla trasmissione al collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui al comma 6 sono tenuti anche i candidati non eletti. Il termine di tre mesi decorre dalla data dell'ultima proclamazione.

8. Gli importi di cui al presente articolo sono rivalutati periodicamente con decreto del Ministro dell'interno sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso (13).

Art. 8.

(Obblighi di comunicazione)

(Omissis) (14)

Art. 9 (15).

1. *(Omissis) (16)* (con l'art. 6, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 9, comma 2; (con l'art. 6, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 9, comma 3

2. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica è ripartito su base regionale. A tal fine il fondo è suddiviso tra

(11) Le parole "entro tre mesi dalla proclamazione" sono state aggiunte dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 31 dicembre 1996, n. 672.

(12) Le parole: "superiore all'importo di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni" sono state così sostituite dall'art. 11, comma 2, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

(13) La rivalutazione è stata determinata, da ultimo, con il decreto del Ministro dell'interno 23 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2001. Gli importi di cui ai commi 1 e 6 del presente articolo sono stati peraltro rideterminati dall'art. 3-ter, comma 1, lettere a) e d), del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, come inserito dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2006.

(14) Articolo abrogato dall'art. 13, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

(15) Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo vanno opportunamente raccordate con le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2005, n. 270: in particolare, ogni riferimento a collegi uninominali deve intendersi limitato al collegio della Camera dei deputati e a quello del Senato della Repubblica costituiti nelle regioni Valle d'Aosta, nonché ai sei collegi uninominali del Senato costituiti nel Trentino-Alto Adige; inoltre il riferimento a "gruppi di candidati" è ora applicabile soltanto alla elezione del Senato nel Trentino-Alto Adige; infine, non è più operante, né per la Camera né per il Senato, l'istituto del collegamento tra singoli candidati nei collegi uninominali e liste di candidati stessi.

(16) Il comma è stato abrogato dall'art. 39 bis, comma 3, lettera a), della legge 4 agosto 2006, n. 248

le regioni in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita tra i partiti, i movimenti politici e i gruppi di candidati, in proporzione ai voti conseguiti in ambito regionale, a condizione che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella regione. Partecipano altresì alla ripartizione del fondo i candidati non collegati ad alcun gruppo che risultino eletti (17).

3. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati è ripartito, in proporzione ai voti conseguiti, tra i partiti e i movimenti politici che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto (18).

Art. 9-bis (19).

(Contributo alle spese elettorali in occasione di elezioni suppletive)

1. In occasione di elezioni suppletive, il contributo finanziario di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, è attribuito ai partiti o movimenti politici collegati ai candidati che risultino eletti o che abbiano conseguito nel proprio collegio almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi. Il contributo è ripartito tra i partiti e i movimenti politici in proporzione ai voti conseguiti dai candidati ad essi collegati nel collegio uninominale. I candidati alle elezioni suppletive della Camera dei deputati dichiarano, all'atto della candidatura, a quale partito o movimento politico si collegano per il rimborso delle spese elettorali. La dichiarazione è facoltativa per i candidati alle elezioni suppletive del Senato della Repubblica; in caso di mancata dichiarazione, il contributo è erogato direttamente a tali candidati, sussistendo i requisiti di cui al primo periodo del presente comma.

2. A tal fine è istituito, in occasione di ciascun turno elettorale suppletivo, un fondo pari all'importo di lire 800 (20) per il numero degli abitanti dei collegi elettorali interessati alla consultazione. Tale indice è soggetto a rivalutazione in base agli indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale rilevati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

(17) Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, lettera a) della legge 6 luglio 2012, n. 96.

(18) Comma così modificato prima dall'art. 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157, poi dall'art. 2 della legge 26 luglio 2002, n. 156, e dal comma 3 dell'art. 39bis della legge 4 agosto 2006, n. 248 e infine dall'art. 6, comma 1, lettera b) della legge 6 luglio 2012, n. 96.

(19) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, della legge 27 luglio 1995, n. 309, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1995. L'art. 2 della stessa legge ha disposto che le norme di cui all'art. 9-bis si applicano per tutti i casi di elezioni suppletive successive alla tornata elettorale del 27 marzo 1994. A seguito della legge 21 dicembre 2005, n. 270, le elezioni suppletive della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono ora previste per il caso di vacanza, rispettivamente, del seggio di deputato nella circoscrizione Valle d'Aosta e dei seggi di senatore nel collegio uninominale della Valle d'Aosta o nei sei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige.

(20) L'importo di cui al primo periodo del presente comma va convertito in euro ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

Art. 10 (21).

(Limiti alle spese elettorali dei partiti o movimenti)

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse quelle sostenute dai singoli candidati di cui al comma 2 dell'articolo 7, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero complessivo che si ricava sommando i totali dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per la Camera dei deputati e quelli iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per il Senato della Repubblica nelle quali è presente con liste o candidati.

Art. 11.

(Tipologia delle spese elettorali)

1. Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle relative:
 - a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;
 - b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;
 - c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
 - d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;
 - e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

2. Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 95 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 36135, non si applicano nel caso di riunioni, anche a carattere conviviale, connesse ad attività di propaganda consentite dalla legge o a seminari, convegni ed incontri di studio. Ai fini delle medesime disposizioni non sono da considerarsi donativi gli oggetti pubblicitari di valore vile di uso corrente.

Art. 12.

(Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti,

(21) L'art. 10, già modificato dall'art. 1, comma 9, della legge 3 giugno 1999, n. 157 e dall'art. 2 della legge 26 luglio 2002, n. 156, è stato successivamente così sostituito dall'art. 3-quater, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, come inserito dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22.

liste e gruppi di candidati)

1 I rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nell'elezione per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica devono presentare ai Presidenti delle rispettive Camere, entro quarantacinque giorni dall'insediamento, per il successivo invio alla Corte dei conti, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento³⁶.

1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il periodo della campagna elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione. **(22)**

2. Per l'effettuazione dei controlli sui consuntivi di cui al comma 1, ferma restando l'attuale dotazione organica, è istituito presso la Corte dei conti un apposito collegio composto da tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio, coadiuvati da nove addetti alla revisione e dal personale ausiliario necessario.

3. I controlli devono essere limitati alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute dagli aventi diritto e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse. I controlli devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione dei consuntivi alla Corte dei conti, salvo che il collegio di cui al comma 2, con delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi. La Corte dei conti riferisce direttamente ai Presidenti delle Camere sui risultati del controllo eseguito. Per la durata dell'incarico i componenti del collegio non possono assumere ovvero svolgere altri incarichi o funzioni.

3-bis. La Corte dei conti cura la pubblicità del referto di cui al comma 3. **(22)**

4. Copia del consuntivo va altresì depositata presso l'ufficio elettorale circoscrizionale competente, che ne cura la pubblicità.

Art. 13.

(Collegio regionale di garanzia elettorale)

1. Presso la corte di appello o, in mancanza, presso il tribunale del capoluogo di ciascuna regione è istituito il collegio regionale di garanzia elettorale composto, rispettivamente, dal presidente della corte di appello o del tribunale, che lo presiede, e da altri sei membri nominati dal presidente per un periodo di quattro anni rinnovabile una sola volta. I componenti sono nominati, per la metà, tra i magistrati ordinari e per la restante metà tra coloro che siano iscritti da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti o tra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche. Oltre ai componenti effettivi, il presidente nomina quattro componenti supplenti, di cui due tra i magistrati e gli altri due tra le categorie di cui al periodo precedente.

2. Non possono essere nominati componenti effettivi o supplenti del collegio i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali e

(22) Comma inserito dall'art. 11, comma 3, lettera a) della legge 6 luglio 2012, n. 96.

comunali nonché i componenti delle rispettive giunte, coloro che siano stati candidati alle cariche predette nei cinque anni precedenti, coloro che ricoprono incarichi direttivi e esecutivi nei partiti a qualsiasi livello, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti.

3. Per l'espletamento delle sue funzioni il collegio si avvale del personale in servizio presso la cancelleria della corte di appello o del tribunale. Il collegio può chiedere ai competenti uffici pubblici, ivi incluso quello del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, tutte le notizie utili per gli accertamenti da svolgere. Per l'effettuazione degli accertamenti il collegio si avvale anche dei servizi di controllo e vigilanza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato.

4. I componenti del collegio non appartenenti alla magistratura hanno diritto, per ciascuna seduta cui prendano parte, alla corresponsione di una indennità di presenza il cui ammontare è definito con decreto adottato dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

(Pubblicità e controllo delle spese elettorali dei candidati)

1. Il collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 riceve le dichiarazioni e i rendiconti di cui all'articolo 7 e ne verifica la regolarità.

2. Le dichiarazioni e i rendiconti depositati dai candidati sono liberamente consultabili presso gli uffici del collegio. Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni qualsiasi elettore può presentare al collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati.

3. Le dichiarazioni e i rendiconti si considerano approvati qualora il collegio non ne contesti la regolarità all'interessato entro centottanta giorni dalla ricezione.

4. Qualora dall'esame delle dichiarazioni e della documentazione presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 6, e da ogni altro elemento emergano irregolarità, il collegio, entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo, le contesta all'interessato che ha facoltà di presentare entro i successivi quindici giorni memorie e documenti.

5. *(Omissis)* **(23)**

Art. 15.

(Sanzioni)

1. In caso di violazione delle norme di cui agli articoli 1 e 2 nonché delle disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 e dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo articolo 1, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25.822 a Euro 103.291. Qualora la violazione delle norme o delle disposizioni di cui al presente comma si sia verificata nel periodo compreso tra il ventesimo

(23) Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera c), della legge 31 dicembre 1996, n. 672.

e l'undicesimo giorno antecedente la data di svolgimento delle elezioni, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al precedente periodo aumentata del doppio nel minimo e nel massimo. Qualora la violazione delle norme o delle disposizioni di cui al presente comma si sia verificata negli ultimi dieci giorni antecedenti la data di svolgimento delle elezioni, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del triplo nel minimo e nel massimo. La sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25.822 a Euro 103.291 è irrogata dal Garante anche nei confronti dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne sia stata accertata la corresponsabilità. Qualora la violazione avvenga durante la campagna elettorale, il Garante diffida inoltre immediatamente la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ovvero i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1 a ripristinare entro un termine congruo, e comunque non oltre tre giorni, le condizioni al cui rispetto sono tenuti per legge e per disposizione del Garante o della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, indicandone le modalità. In caso di inottemperanza alla diffida, il Garante dispone la sospensione dell'efficacia della concessione o della autorizzazione per un periodo da undici a trenta giorni e nei casi più gravi propone la revoca della concessione o dell'autorizzazione. La stessa sanzione è applicata nei casi di recidiva.

2. In caso di inosservanza delle norme di cui all'articolo 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516 a Euro 25.822.

3. *Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile (24).*

4. *In caso di violazione delle norme di cui all'articolo 6, comma 1, commessa fino all'apertura dei seggi elettorali, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 51.645 a Euro 516.456. Qualora la violazione delle medesime norme sia commessa durante lo svolgimento delle votazioni, si applica la pena detentiva prevista dall'articolo 100, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per le turbative elettorali; il giudice, con la sentenza di condanna, applica inoltre le sanzioni amministrative pecuniarie (25).* In caso di mancanza totale o parziale delle indicazioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 6, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516 a Euro 51.645.

(24) Comma così modificato, prima, dall'art. 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successivamente modificato dal comma 178, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 15 della presente legge non si applicano nei casi e nei limiti previsti dal comma 2 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dal comma 2 dell'art. 20-bis del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, così come aggiunto – l'anzidetto art. 20-bis – dal comma 480 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

(25) I periodi in corsivo sono stati così sostituiti dall'art. 1 del decreto-Legge 4 febbraio 1994, n. 88, convertito in legge 24 febbraio 1994, n. 127

5. In caso di mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, il Collegio *regionale* (26) applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25.822 a Euro 103.291.

6. In caso di violazione dei limiti di spesa previsti per i singoli candidati dall'articolo 7, comma 1, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di detto importo.

7. L'accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, dichiarata dal Collegio di garanzia elettorale in modo definitivo, costituisce causa di ineleggibilità del candidato e comporta la decadenza dalla carica del candidato eletto nei casi espressamente previsti nel presente articolo con delibera della Camera di appartenenza.

8. In caso di mancato deposito nel termine previsto della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, da parte di un candidato (27), il Collegio *regionale* (26) di garanzia elettorale, previa diffida a depositare la dichiarazione entro i successivi quindici giorni, applica la sanzione di cui al comma 5 del presente articolo. La mancata presentazione entro tale termine della dichiarazione da parte del candidato proclamato eletto, nonostante la diffida ad adempiere, comporta la decadenza dalla carica.

9. Il superamento dei limiti massimi di spesa consentiti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, per un ammontare pari o superiore al doppio da parte di un candidato proclamato eletto comporta, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 6 del presente articolo, la decadenza dalla carica.

10. Al fine della dichiarazione di decadenza, il Collegio *regionale* (26) di garanzia elettorale dà comunicazione dell'accertamento definitivo delle violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare, la quale pronuncia la decadenza ai sensi del proprio regolamento.

11. In caso di irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali di cui all'articolo 7, comma 6, o di mancata indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato al candidato contributi, nei casi in cui tale indicazione sia richiesta, il Collegio regionale di garanzia elettorale, esperita la procedura di cui all'articolo 14, comma 4, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.164 a Euro 51.645. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dei limiti massimi previsti dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 7 per i contributi erogabili ai candidati.

12. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 8 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.164 a Euro 51.645.

(26) La parola "regionale" è stata inserita dall'art. 1, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 1996, n. 672.

(27) L'art. 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 672, ha abrogato le parole "proclamato eletto", presenti a questo punto del testo originario del comma 8.

13. In caso di mancato deposito di consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati che abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali di cui all'articolo 9, i Presidenti delle Camere sospendono il versamento del contributo medesimo sino al deposito del consuntivo.

14. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali, il collegio della Corte dei conti di cui all'art. 12, comma 2, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 51.645 a Euro 516.456.

15. In caso di mancata indicazione dei consuntivi di cui all'articolo 12, comma 1, delle fonti di finanziamento il collegio della Corte dei conti di cui al comma 2 del medesimo articolo applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.164 a Euro 51.645.

16. In caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti dall'articolo 10, il collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12, comma 2, applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto. Nel caso in cui la violazione dei limiti di spesa sia stata effettuata da un partito o movimento politico che abbia diritto al contributo dello Stato di cui all'articolo 9, il collegio della Corte dei conti ne dà comunicazione ai Presidenti delle Camere che provvedono ad applicare la sanzione mediante decurtazione dal contributo spettante al partito o movimento politico di una somma di pari entità.

17. In caso di violazione di una delle disposizioni recate dagli articoli 6, 8 e 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, si applica in luogo delle sanzioni penali ivi previste, la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103 a Euro 1.032.

18. *(Omissis)* **(28)**

19. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto diversamente disposto. Non si applica l'articolo 16 della medesima legge n. 689 del 1981 **(29)**.

Art. 16.

(Norme finanziarie - Contributo per le elezioni europee)
(Omissis)

Art. 17.

(Agevolazioni postali)

1. Ciascun candidato in un collegio uninominale e ciascuna lista di candidati in una circoscrizione per le elezioni per il rinnovo della Camera dei depu-

(28) Sostituisce il comma 5 dell'art. 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81.

(29) L'ultimo periodo del presente comma è stato soppresso dall'art. 1, comma 178, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

tati e del Senato della Repubblica hanno diritto ad usufruire di una tariffa postale agevolata di Euro 0,04, per plico di peso non superiore a grammi 70, per l'invio di materiale elettorale per un numero massimo di copie pari al totale degli elettori iscritti nel collegio per i singoli candidati, e pari al totale degli elettori iscritti nella circoscrizione per le liste dei candidati. Tale tariffa può essere utilizzata unicamente nei trenta giorni precedenti la data di svolgimento delle elezioni e dà diritto ad ottenere dall'amministrazione postale l'inoltro dei plichi ai destinatari con procedure e tempi uguali a quelli in vigore per la distribuzione dei periodici settimanali.

Art. 18.

(Agevolazioni fiscali)

1. Per il materiale tipografico, *inclusi carta e inchiostri in esso impiegati, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani, periodici e siti web, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, nei novanta giorni precedenti le elezioni della Camera e del Senato, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché, nelle aree interessate, nei novanta giorni precedenti le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali e provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, commissionati (30)* dai partiti e dai movimenti, dalle liste di candidati e dai candidati si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.

2. Nel numero 18) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 63360, sono aggiunte, in fine, le parole: materiale tipografico, attinente le campagne elettorali.

Art. 19.

(Interventi dei comuni)

1. A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per i comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura eguale tra loro i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

1-bis. Nel giorno delle elezioni i comuni possono organizzare speciali servizi di trasporto per facilitare l'affluenza alle sezioni elettorali (31).

Art. 20.

(Elezioni europee, regionali, provinciali e comunali)

1. Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo e per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario e, in quanto compati-

(30) Le parole da: "inclusi carta e inchiostri..." fino a: "...commissionati" hanno sostituito le parole: "attinente alle campagne elettorali, commissionato", ai sensi dell'art. 7, comma 1, primo periodo, della legge 8 aprile 2004, n. 90 da ultimo con l'art. 7, comma 5) della legge 6 luglio 2012, n. 96 sono state modificate le parole in grassetto.

(31) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della legge 13 luglio 1999, n. 225.

li, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6 e le relative sanzioni previste nell'articolo 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge.

2. Per le elezioni dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia si applicano le disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 6 e le relative sanzioni previste nell'articolo 15 e le disposizioni di chi agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge.

3. L'articolo 28 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è abrogato.

Art. 20-bis (32).

(Regolamenti di attuazione)

1. Il Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica e l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati approvano appositi regolamenti per l'attuazione, nelle parti di rispettiva competenza, della presente legge.

(32) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 1994, n. 448.

Legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica

(Testo aggiornato alla legge 23 novembre 2012, n. 215)

CAPO I

Disposizioni generali in tema di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica (1)

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge promuove e disciplina, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, l'accesso ai mezzi di informazioni per la comunicazione politica.

2. La presente legge promuove e disciplina altresì, allo stesso fine, l'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali e amministrative e per ogni referendum.

2-bis. Ai fini dell'applicazione della presente legge, i mezzi di informazione, nell'ambito delle trasmissioni per la comunicazione politica, sono tenuti al rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini (2).

Art. 2

(Comunicazione politica radiotelevisiva)

1. Le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l'accesso all'informazione e alla comunicazione politica.

2. S'intende per comunicazione politica radiotelevisiva ai fini della presente legge la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica si applicano le disposizioni dei commi successivi. Esse non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione.

3. È assicurata parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nelle presentazioni in contraddittorio di programmi politici, nei confronti, nelle interviste e in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche.

(1) Tale rubrica è stata inserita, prima dell'articolo 1 della presente legge, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 novembre 2003, n. 313.

(2) La legge 23 novembre 2012, n. 215 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) l'introduzione del comma 2-bis all'art. 1.

4. L'offerta di programmi di comunicazione politica radiotelevisiva è obbligatoria per le concessionarie radiofoniche nazionali e per le concessionarie televisive nazionali con obbligo di informazione che trasmettono in chiaro. La partecipazione ai programmi medesimi è in ogni caso gratuita.

5. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata "Commissione", e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata "Autorità", previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono le regole per l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo.

Art. 3

(Messaggi politici autogestiti)

1. Le emittenti radiofoniche e televisive che offrono spazi di comunicazione politica gratuita ai sensi dell'articolo 2, comma 3, possono trasmettere messaggi politici autogestiti, gratuiti, di seguito denominati "messaggi".

2. La trasmissione di messaggi è facoltativa per le emittenti private e obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.

3. I messaggi recano la motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica e hanno una durata compresa tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e da trenta a novanta secondi per le emittenti radiofoniche, a scelta del richiedente. I messaggi non possono interrompere altri programmi, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, di cui ogni emittente comunica alla Commissione o all'Autorità, con almeno quindici giorni di anticipo, la collocazione nel palinsesto. I messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.

4. Per ciascuna emittente radiofonica e televisiva nazionale gli spazi per i messaggi non possono superare il 25 per cento della effettiva durata totale dei programmi di comunicazione politica trasmessi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dalla medesima emittente o sulla medesima rete nell'ambito della stessa settimana e nelle stesse fasce orarie. Possono essere previsti fino a un massimo di due contenitori per ogni giornata di programmazione.

5. *(Omissis)* (3)

6. Gli spazi per i messaggi sono offerti in condizioni di parità di trattamento ai soggetti politici rappresentati negli organi la cui elezione è richiamata all'articolo 1, comma 2.

L'assegnazione degli spazi in ciascun contenitore è effettuata mediante sorteggio. Gli spazi spettanti a un soggetto politico e non utilizzati non possono

(3) Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 313 del 2003, con effetto dal 16 aprile 2004, giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.

essere offerti ad altro soggetto politico. Ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore. Nessuno può diffondere più di un messaggio nel medesimo contenitore. Ogni messaggio reca l'indicazione del soggetto committente.

7. Le emittenti nazionali possono trasmettere esclusivamente messaggi politici autogestiti gratuiti.

8. L'Autorità e la Commissione, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, fissano i criteri di rotazione per l'utilizzo, nel corso di ogni periodo mensile, degli spazi per i messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti e adottano le eventuali ulteriori disposizioni necessarie per l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo.

Art. 4

(Comunicazione politica radiotelevisiva e messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale)

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali la comunicazione politica radio-televisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione.

2. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, regolano il riparto degli spazi tra i soggetti politici secondo i seguenti criteri:

- a) per il tempo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, gli spazi sono ripartiti tra i soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare, nonché tra quelli in esse non rappresentati purché presenti nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento;
- b) per il tempo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e la data di chiusura della campagna elettorale, gli spazi sono ripartiti secondo il principio della pari opportunità tra le coalizioni e tra le liste in competizione che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, fatta salva l'eventuale presenza di soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, tenendo conto del sistema elettorale da applicare e dell'ambito territoriale di riferimento;
- c) per il tempo intercorrente tra la prima e la seconda votazione nel caso di ballottaggio, gli spazi sono ripartiti in modo uguale tra i due candidati ammessi;
- d) per il referendum, gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli e i contrari al quesito referendario.

3. Dalla data di presentazione delle candidature per le elezioni di cui all'articolo 1, comma 2, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali posso-

no trasmettere messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, secondo le modalità stabilite dalla Commissione e dall'Autorità, sulla base dei seguenti criteri:

- a) gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i diversi soggetti politici, a parità di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione;
- b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e tra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
- c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, prevedendo fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione;
- d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
- e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;
- f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione;
- g) ogni messaggio reca l'indicazione "messaggio autogestito" e l'indicazione del soggetto committente.

4. La trasmissione dei messaggi autogestiti di cui al comma 3 è obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.

5. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito, nei termini e con le modalità di cui al comma 3, è riconosciuto un rimborso da parte dello Stato nella misura definita entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Alle emittenti radiofoniche è riservato almeno un terzo della somma complessiva annualmente stanziata. In sede di prima attuazione il rimborso per ciascun messaggio autogestito è determinato per le emittenti radiofoniche in Euro 6,20 e per le emittenti televisive in Euro 20,66, indipendentemente dalla durata del messaggio. La somma annualmente stanziata è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali di ciascuna regione e provincia autonoma. Il rimborso è erogato, entro i novanta giorni successivi alla conclusione delle operazioni elettorali, per gli spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dalla emittente e dal soggetto politico, nei limiti delle risorse disponibili, dalla regione che si avvale, per l'attività istruttoria e la

gestione degli spazi offerti dalle emittenti, del comitato regionale per le comunicazioni o, ove tale organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Nella regione Trentino-Alto Adige il rimborso è erogato dalle province autonome, che si avvalgono, per l'attività istruttoria, dei comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi sino alla istituzione dei nuovi organi previsti dal comma 13 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

6. - 7. *(Omissis)* (4)

8. Le emittenti radiofoniche e televisive nazionali comunicano all'Autorità, entro il quinto giorno successivo alla data di cui al comma 1, la collocazione nel palinsesto dei contenitori. Fino al completamento delle operazioni elettorali, ogni successiva modificazione deve essere comunicata alla medesima Autorità con almeno cinque giorni di anticipo.

9. A partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura della campagna elettorale, la trasmissione sui mezzi radiotelevisivi di messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica, comunque denominati, è ammessa esclusivamente secondo la disciplina del presente articolo.

10. Per le consultazioni referendarie la disciplina relativa alla diffusione della comunicazione politica e dei messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti si applica dalla data di indizione dei referendum.

11. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono l'ambito territoriale di diffusione di cui ai commi precedenti anche tenuto conto della rilevanza della consultazione sul territorio nazionale.

Art. 5

(Programmi d'informazione nei mezzi radiotelevisivi)

1. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, definiscono, non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali, i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

2. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto in qualunque trasmissione radiotelevisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.

3. I registi ed i conduttori sono altresì tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori.

(4) Commi abrogati dall'art. 2, comma 1, lettera e), della legge n. 313 del 2003, con effetto dal 16 aprile 2004, giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.

4. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: "A decorrere dal trentesimo giorno precedente la data delle votazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto".

Art. 6

(Imprese radiofoniche di partiti politici)

1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 5 non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

Art. 7

(Messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici)

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dall'Autorità.

2. Sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale:

- a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
- b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
- c) pubblicazioni di confronto tra più candidati .

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati. Non si applicano, altresì, agli altri quotidiani e periodici al di fuori del periodo di cui al comma 1.

Art. 8

(Sondaggi politici ed elettorali)

1. Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

2. L'Autorità determina i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1.

3. I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1 possono essere diffusi soltanto se accompagnati dalle seguenti indi-

cazioni, delle quali è responsabile il soggetto che ha realizzato il sondaggio, e se contestualmente resi disponibili, nella loro integralità e con le medesime indicazioni, su apposito sito informatico, istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:

- a) soggetto che ha realizzato il sondaggio;
- b) committente e acquirente;
- c) criteri seguiti per la formazione del campione;
- d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
- e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
- f) domande rivolte;
- g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
- h) data in cui è stato realizzato il sondaggio.

Art. 9

(Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione)

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

2. Le emittenti radiotelesive pubbliche e private, su indicazione delle istituzioni competenti, informano i cittadini delle modalità di voto e degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali.

Art. 10

(Provvedimenti e sanzioni)

1. Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché di quelle emanate dalla Commissione e dall'Autorità sono perseguite d'ufficio da quest'ultima secondo le disposizioni del presente articolo. Ciascun soggetto politico interessato può, comunque, denunciare tali violazioni entro dieci giorni dal fatto. La denuncia è comunicata, anche a mezzo telefax:

- a) all'Autorità;
- b) all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione;
- c) al competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi;
- d) al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.

2. L'Autorità, avvalendosi anche del competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, del

comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nonché del competente ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni e della Guardia di finanza, procede ad una istruttoria sommaria e, contestati i fatti, anche a mezzo telefax, sentiti gli interessati ed acquisite eventuali controdeduzioni, da trasmettere entro ventiquattro ore dalla contestazione, provvede senza indugio, e comunque entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, in deroga ai termini e alle modalità procedurali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. In caso di violazione degli articoli 2, 4, commi 1 e 2, e 6, l'Autorità ordina alle emittenti radiotelevisive la trasmissione di programmi di comunicazione politica con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalle violazioni.

4. In caso di violazione degli articoli 3 e 4, commi 3 e 4 (5), l'Autorità ordina all'emittente interessata, oltre all'immediata sospensione delle trasmissioni programmate in violazione della presente legge:

a) la messa a disposizione di spazi, a titolo gratuito, per la trasmissione di messaggi politici autogestiti in favore dei soggetti danneggiati o illegittimamente esclusi, in modo da ripristinare l'equilibrio tra le forze politiche;

b) se del caso, il ripristino dell'equilibrio tra gli spazi destinati ai messaggi e quelli destinati alla comunicazione politica gratuita.

5. In caso di violazione dell'articolo 5, l'Autorità ordina all'emittente interessata la trasmissione di servizi di informazione elettorale con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalla violazione.

6. In caso di violazione dell'articolo 7, l'Autorità ordina all'editore interessato la messa a disposizione di spazi di pubblicità elettorale compensativa in favore dei soggetti politici che ne siano stati illegittimamente esclusi.

7. In caso di violazione dell'articolo 8, l'Autorità ordina all'emittente o all'editore interessato di dichiarare tale circostanza sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicati.

8. Oltre a quanto previsto nei commi 3, 4, 5, 6 e 7, l'Autorità ordina:

a) la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa;

b) ove necessario, la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di rettifiche, alle quali è dato un risalto non inferiore per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, della comunicazione da rettificare.

(5) Le parole "3 e 4" hanno sostituito le parole "da 3 a 7", già presenti a questo punto del testo, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g), della legge n. 313 del 2003, con effetto dal 16 aprile 2004, giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.

9. L'Autorità può, inoltre, adottare anche ulteriori provvedimenti d'urgenza al fine di ripristinare l'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica.

10. I provvedimenti dell'Autorità di cui al presente articolo possono essere impugnati dinanzi al Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio entro trenta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti stessi. In caso di inerzia dell'Autorità, entro lo stesso termine i soggetti interessati possono chiedere al TAR del Lazio, anche in sede cautelare, la condanna dell'Autorità stessa a provvedere entro tre giorni dalla pronuncia. In caso di richiesta cautelare, i soggetti interessati possono trasmettere o depositare memorie entro cinque giorni dalla notifica. Il TAR del Lazio, indipendentemente dalla suddivisione del tribunale in sezioni, si pronuncia sulla domanda di sospensione nella prima camera di consiglio dopo la scadenza del termine di cui al precedente periodo, e comunque non oltre il settimo giorno da questo. Le stesse regole si applicano per l'appello dinanzi al Consiglio di Stato.

Art. 11

(Obblighi di comunicazione)

1. Entro trenta giorni dalla consultazione elettorale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed anche nel caso di elezioni suppletive, i titolari di emittenti radiotelevisive, nazionali e locali, e gli editori di quotidiani e periodici comunicano ai Presidenti delle Camere nonché al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i servizi di comunicazione politica ed i messaggi politici effettuati ai sensi dei precedenti articoli, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, gli spazi concessi a titolo gratuito o a tariffa ridotta, gli introiti realizzati ed i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti.

2. In caso di inosservanza degli obblighi stabiliti dal comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.164,00 a Euro 51.645,00.

CAPO II

Disposizioni particolari per le emittenti locali (6)

Art. 11-bis

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle emittenti radiofoniche e televisive locali.

2. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alla programmazione regionale o comunque locale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e dei soggetti privati titolari di concessione o di autorizzazione o comunque aventi altro titolo di legittimazione per trasmettere in ambito nazionale.

(6) L'intero Capo II è stato inserito, dopo l'articolo 11 della presente legge, dall'art. 1, comma 2, della legge 6 novembre 2003, n. 313.

Art. 11-ter
(Definizioni)

1. Ai fini del presente Capo si intende:
 - a) per “emittente radiofonica e televisiva locale”, ogni soggetto destinatario di autorizzazione o concessione o comunque di altro titolo di legittimazione all’esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale;
 - b) per “programma di informazione”, il telegiornale, il giornale radio e comunque il notiziario o altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca; c) per “programma di comunicazione politica”, ogni programma in cui assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni.

Art. 11-quater
(Tutela del pluralismo)

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l’obiettività, l’imparzialità e l’equità nella trasmissione sia di programmi di informazione, nel rispetto della libertà di informazione, sia di programmi di comunicazione politica.

2. Al fine di garantire la parità di trattamento e l’imparzialità a tutti i soggetti politici, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Capo le organizzazioni che rappresentino almeno il cinque per cento del numero totale delle emittenti radiofoniche o televisive locali o dell’ascolto globale televisivo o radiofonico di queste presentano al Ministro delle comunicazioni uno schema di codice di autoregolamentazione sul quale devono essere acquisiti i pareri della Federazione nazionale della stampa italiana, dell’Ordine nazionale dei giornalisti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Decorso tale termine senza che le organizzazioni abbiano provveduto a presentare uno schema di codice di autoregolamentazione, il Ministro delle comunicazioni propone comunque uno schema di codice sul quale devono essere acquisiti i pareri della Federazione nazionale della stampa italiana, dell’Ordine nazionale dei giornalisti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

3. Il codice di autoregolamentazione di cui al presente articolo deve comunque contenere disposizioni che, dalla data di convocazione dei comizi elettorali, consentano la comunicazione politica secondo una effettiva parità di condizioni tra i soggetti competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al

tempo di trasmissione. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 5. Il codice di autoregolamentazione disciplina le condizioni economiche di accesso ai messaggi politici autogestiti a pagamento, stabilendo criteri di determinazione dei prezzi da parte di ogni emittente che tengano conto della normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato e secondo un principio di comprovata parità di costo tra gli stessi candidati.

4. La Federazione nazionale della stampa italiana, l'Ordine nazionale dei giornalisti, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla ricezione dello schema di cui al comma 2. Lo schema, con i relativi pareri, è immediatamente trasmesso all'Autorità, che delibera entro il termine di quindici giorni dalla sua ricezione tenuto conto dei pareri espressi.

5. Entro i successivi trenta giorni le organizzazioni di cui al comma 2 sottoscrivono il codice di autoregolamentazione, che è emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni, come deliberato dall'Autorità. Decorso tale termine senza che le organizzazioni di cui al comma 2 abbiano provveduto a sottoscrivere il codice di autoregolamentazione, il Ministro delle comunicazioni emana comunque con proprio decreto il codice di autoregolamentazione. Il codice di autoregolamentazione acquista efficacia nei confronti di tutte le emittenti radiofoniche e televisive locali il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni.

Art. 11-quinquies

(Vigilanza e poteri dell'Autorità)

1. L'Autorità vigila sul rispetto dei principi contenuti nel presente Capo e di quanto disposto nel codice di autoregolamentazione di cui all'articolo 11-quater, nonché delle disposizioni regolamentari e attuative emanate dall'Autorità medesima.

2. In caso di accertamento, d'ufficio o su denuncia da parte di soggetti politici interessati ovvero del Consiglio nazionale degli utenti istituito presso l'Autorità, di comportamenti in violazione del presente Capo o del codice di autoregolamentazione di cui all'articolo 11-quater e delle disposizioni regolamentari e attuative di cui al comma 1, l'Autorità adotta nei confronti dell'emittente ogni provvedimento, anche in via d'urgenza, idoneo ad eliminare gli effetti di tali comportamenti e può ordinare, se del caso, la programmazione di trasmissioni a carattere compensativo. Qualora non sia possibile ordinare trasmissioni a carattere compensativo, l'Autorità può disporre la sospensione delle trasmissioni dell'emittente per un periodo massimo di trenta giorni.

3. L'Autorità verifica il rispetto dei propri provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del presente Capo e, in caso di inottemperanza,

irroga nei confronti dell'emittente la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 20.000 euro.

4. *(Omissis)* (7)

Art. 11-sexies

(Norme regolamentari e attuative dell'Autorità)

1. L'Autorità adegua le proprie disposizioni regolamentari e attuative alle disposizioni del presente Capo.

Art. 11-septies

(Efficacia delle disposizioni di cui al Capo I per le emittenti locali)

1. A decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 11-quater, cessano di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali le disposizioni di cui al Capo I della presente legge, ad eccezione degli articoli 4, commi 3 e 5, e 8.

CAPO III

Disposizioni finali (8)

Art. 12

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in Euro 10.329.137,00 a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando per gli anni 2000 e 2002 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13

(Abrogazione di norme)

1. Gli articoli 1, commi 2, 3 e 4, 2, 5, 6 e 8 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono abrogati.

Art. 14

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(7) Comma abrogato dal d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

(8) Tale rubrica è stata inserita, prima dell'articolo 12 della presente legge, dall'art. 1, comma 3, della legge 6 novembre 2003, n. 313.

INDICE

**CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO N. 1943/V
DELL'8 APRILE 1980**

Premessa	Pag.	5
----------------	------	---

CAPITOLO I

**DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE
MEDIANTE AFFISSIONI**

§ 1. Affissioni di propaganda elettorale	Pag.	7
§ 2. Regime delle affissioni di propaganda elettorale nei periodi non disciplinati dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, e dalla legge 24 aprile 1975, n. 130.....	Pag.	7
§ 3. Spazi speciali per le affissioni di propaganda elettorale.....	Pag.	8
§ 4. Lineamenti generali e termini per l'inizio della propaganda elettorale mediante affissioni negli appositi spazi	Pag.	8
§ 5. Termine finale della propaganda elettorale mediante affissioni	Pag.	9
§ 6. Divieto della propaganda elettorale mediante affissioni negli spazi normalmente destinati alle pubbliche affissioni, nelle bacheche e in altri spazi.....	Pag.	9
§ 7. Criteri per la scelta degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale	Pag.	10
§ 8. Numero e dimensioni degli spazi e delle sezioni di spazio nei quali possono essere effettuate le affissioni	Pag.	11
§ 9. Ripartizione degli spazi tra i vari Collegi dello stesso Comune nel caso di elezioni a sistema uninominale	Pag.	13
§ 10. Ripartizione degli spazi tra le circoscrizioni di un Comune nel caso di elezioni circoscrizionali	Pag.	13
§ 11. Designazione degli spazi nel caso di contemporanea effettuazione di più elezioni	Pag.	14
§ 12. Comunicazioni al Comune delle liste e delle candidature ammesse..	Pag.	14
§ 13. Assegnazione delle sezioni di spazio riservate alle affissioni dei partecipanti alla consultazione con liste di candidati o con candidature uninominali	Pag.	15
§ 14. Istanze per l'assegnazione di sezioni negli spazi riservati alle affissioni di chiunque non partecipi direttamente alla competizione elettorale.....	Pag.	16
§ 15. Presentazione delle domande, esame di esse da parte della Giunta Municipale ed assegnazione degli spazi delimitati nel caso di svolgimento contemporaneo di più elezioni	Pag.	17
§ 16. Presentazione delle domande, esame di esse da parte della Giunta Municipale ed assegnazione degli spazi delimitati nel caso di elezioni uninominali qualora il territorio del Comune sia ripartito fra più Collegi	Pag.	18
§ 17. Presentazione delle domande, esame di esse da parte della Giunta Municipale ed assegnazione degli spazi delimitati nel caso di elezioni dei consigli circoscrizionali	Pag.	18
§ 18. Potere sostitutivo del Prefetto	Pag.	18
§ 19. Defissione di materiale inerente alla campagna elettorale indebitamente affisso	Pag.	20

CAPITOLO II
NORME RELATIVE A PARTICOLARI FORME DI
PROPAGANDA ELETTORALE

§ 20. Divieto di iscrizioni murali e di quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni	Pag. 21
§ 21. Divieto di forme di propaganda figurativa a carattere fisso	Pag. 21
§ 22. Divieto di forme di propaganda figurativa luminosa mobile	Pag. 22
§ 23. Divieto del lancio o del getto di volantini	Pag. 22
§ 24. Durata dei divieti di cui ai paragrafi precedenti	Pag. 22

CAPITOLO III
DISCIPLINA DELLE RIUNIONI DI PROPAGANDA
ELETTORALE E DELLA PROPAGANDA ELETTORALE
SONORA

§ 25. Riunioni di propaganda elettorale e uso di altoparlanti durante la campagna elettorale	Pag. 23
§ 26. Le riunioni di propaganda elettorale dal punto di vista della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.....	Pag. 24
§ 27. Divieto di comizi e di riunioni di propaganda elettorale nel giorno precedente ed in quelli della votazione	Pag. 25

CAPITOLO IV
NORME PER LA DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA
ELETTORALE NEL GIORNO PRECEDENTE ED IN QUELLI
STABILITI PER LA VOTAZIONE

§ 28. Premessa	Pag. 27
§ 29. Divieto di nuove affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale diretta o indiretta.....	Pag. 27
§ 30. Divieto di comizi e di riunioni di propaganda elettorale nel giorno precedente ed in quelli della elezione.....	Pag. 27
§ 31. Divieto di ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.....	Pag. 27
§ 32. Vendita di bevande alcoliche nei giorni delle operazioni elettorali .	Pag. 28

CAPITOLO V
SANZIONI PENALI PREVISTE PER I REATI CONNESSI
ALLA PROPAGANDA ELETTORALE

§ 33. Premessa	Pag. 29
§ 34. Delitti per violazione del diritto di propaganda a mezzo di affissioni o di diffusione di stampati	Pag. 29
§ 35. Delitti per atti di propaganda vietati nel giorno precedente ed in quelli della votazione	Pag. 29
§ 36. Contravvenzioni per l'uso di mezzi di propaganda vietati	Pag. 30

§ 37. Sanzioni per i disturbatori dei comizi durante la campagna elettorale...	
.....Pag.	31

CAPITOLO VI
NORME TRIBUTARIE IN MATERIA DI PROPAGANDA
ELETTORALE

§ 38. Regime ordinario delle imposte sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni	Pag.	33
§ 39. Regime delle imposte sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni in periodi di elezioni.....	Pag.	33

TESTI DI LEGGE

Legge 4 aprile 1956, n. 212. Norme per la disciplina della propaganda elettorale	Pag.	37
Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati (stralcio).....	Pag.	41
Legge 24 aprile 1975, n. 130. Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali (stralcio)	Pag.	43
Legge 10 dicembre 1993, n. 515. Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.....	Pag.	45
Legge 22 febbraio 2000, n. 28. Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica	Pag.	59

